

85.060

Messaggio

concernente la Convenzione internazionale sul Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci e l'adeguamento, a tal sistema, della Tariffa delle dogane svizzere

del 22 ottobre 1985

Onorevoli presidenti e consiglieri,

Ci pregiamo presentarvi per approvazione i seguenti disegni:

- decreto federale concernente la Convenzione internazionale sul Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci;
- legge sulla tariffa delle dogane, recante, in allegato, la tariffa stessa adeguata al Sistema armonizzato;
- decreto federale concernente l'adeguamento di accordi internazionali al predetto sistema.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

22 ottobre 1985

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Furgler
Il cancelliere della Confederazione, Buser



Compendio

La nuova Convenzione internazionale sul Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (qui di seguito: Sistema armonizzato) sostituirà la vigente Convenzione sulla nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali (Convenzione sulla Nomenclatura) alla quale la Svizzera ha aderito nel 1959 (RU 1960 307-313). La struttura maestra della nuova Convenzione è costituita dal suo allegato, ossia la classificazione a sei cifre del Sistema armonizzato. Tale sistema mira ad instaurare una stretta correlazione tra le numerose nomenclature esistenti, elaborate per fini diversi (dogana, statistica, traffico ferroviario, aereo, navale, ecc.).

Il messaggio ricorda come l'amministrazione federale delle dogane, tenendosi in contatto con le cerchie interessate, abbia, sin dall'inizio, cooperato attivamente all'elaborazione del Sistema armonizzato conseguendo così una soddisfacente considerazione degli interessi nazionali. Il Sistema armonizzato contiene quindi talune componenti segnate dall'impronta elvetica.

La Convenzione sul Sistema armonizzato risulta analoga all'attuale Convenzione sulla Nomenclatura: essa stabilisce, in principio, lo stesso rapporto di subordinazione nei confronti del Consiglio di cooperazione doganale come la Convenzione sulla Nomenclatura; negli articoli 4 e 5 contempla altresì disposizioni concernenti i Paesi in sviluppo; deroga invece dalla Convenzione sulla Nomenclatura in quanto il ruolo finora assunto dal Ministro belga degli affari esteri vien deferito al Segretario generale del Consiglio di cooperazione doganale.

Il Sistema armonizzato verrà adottato, probabilmente, dai principali tra i 149 Paesi applicanti la Nomenclatura NCCD e forse anche USA e Canada, i quali non applicano la Nomenclatura ed hanno sin dall'inizio cooperato a creare il Sistema armonizzato, finiranno per scegliere quest'ultimo. Il messaggio ritiene pertanto che, a più o meno breve scadenza, la quasi totalità dei grandi interlocutori commerciali della Svizzera seguiranno il Sistema armonizzato e ricorda che, proprio in virtù di questa previsione, il Consiglio federale ha approvato, già il 6 giugno 1983, la Convenzione sul Sistema armonizzato. Questa entrerà in vigore al più presto il 1° gennaio 1987.

La Svizzera, adottando il Sistema armonizzato, dovrà riformulare in conseguenza la tariffa d'uso delle dogane 1959 (RS 632.10), nonché adeguarvi numerosi atti internazionali. La Convenzione sul Sistema armonizzato non include alcun disposto che impedisca al nostro Paese di aderire; la sua adozione non comporta alcun impegno finanziario.

La tariffa d'uso delle dogane 1959 è parte integrante (allegato costitutivo) della legge federale sulla tariffa delle dogane svizzere del 19 giugno 1959 (RS 632.10); la sua riformulazione comporta quindi un esteso rimaneggiamento della legge. Così stando le cose si è rinunciato a procedere ad una modificazione e si è deciso d'elaborare una legge nuova, recependovi co-

munque, con le dovute modifiche redazionali, molte disposizioni della legge in vigore.

La nuova legge comporta due deleghe di competenza all'Esecutivo, di cui una consiste unicamente nella riproposizione della norma dell'articolo 2 del decreto del 10 giugno 1959 approvante la Convenzione sulla Nomenclatura (RU 1960 305).

La riformulazione della tariffa d'uso delle dogane in funzione del Sistema armonizzato non è stata presa come occasione per procedere anche ad una revisione tariffaria e neppure ad un mero aggiornamento dei dazi, cosicché le aliquote, tranne casi speciali spiegati nel messaggio, sono state riprese tali e quali (nello stato già prefissato del 1° gennaio 1987).

Il messaggio ricorda che, d'intesa con la Commissione degli esperti doganali, l'Amministrazione delle dogane ha incominciato con l'elaborare progetti di tariffa, capitolo per capitolo, e li ha via via presentati agli ambienti interessati, per esame; in un secondo tempo ha elaborato il progetto della nuova legge. Tutti i progetti sono stati poi approvati sia dai membri della Commissione consultiva per la politica economica esterna sia dalla Commissione degli esperti doganali.

Data questa estesa collaborazione, che aveva interessato anche le associazioni mantello dell'economia, l'Unione svizzera dei contadini e le amministrazioni coinvolte, si è potuto rinunciare ad avviare, sul disegno definitivo, la procedura formale di consultazione, divenuta ormai chiaramente ridondante. Nonostante la sua ampiezza, la consultazione non ha peraltro fatto emergere fondamentali obiezioni.

L'adozione del Sistema armonizzato, oltre ad implicare la riformulazione della tariffa doganale, si ripercuote parimente sulle convenzioni stipulate nel quadro del GATT e su altri accordi internazionali del settore; detti atti vanno anch'essi adeguati. Evidentemente non si tratta di modificare gli impegni assunti, bensì solo di aggiornare la formulazione dei disposti che li esprimono. Il pertinente decreto d'adeguamento degli atti internazionali ha lo scopo di delegare all'Esecutivo la competenza in merito, onde sgravarne il Parlamento.

Il disegno di tariffa, presentato dal messaggio, sarà altresì oggetto di una procedura detta di certificazione e, per i dazi non trasferibili, di eventuali rinegoziati col GATT. Il messaggio annuncia che verrà data alle Camere un'informazione separata circa il risultato di questi negoziati, presumibilmente conclusi solo nei primi mesi del 1986.

1 Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (SA)

11 Situazione iniziale

I primi tentativi intesi a istituire una nomenclatura internazionale delle merci a uso tariffario e statistico risalgono ad oltre un secolo. Il primo tentativo è stato infatti abbozzato nel 1853 durante un congresso internazionale a Bruxelles. Altre riunioni, volte allo stesso scopo, si ebbero all'Aja (1869), Pietroburgo (1872), Budapest (1876), Parigi (1889) e Washington (1889). Nel 1913 è stato possibile concludere un primo accordo a Bruxelles per l'istituzione di una nomenclatura statistica internazionale unificata. Essa constava di 186 voci; fu seguita, nel 1931, dalla Nomenclatura doganale della Società delle Nazioni, detta di Ginevra, riveduta nel 1937, comportante 991 voci. Benché taluni Paesi l'abbiano utilizzata come base per le tariffe doganali, questa nomenclatura non riuscì ad imporsi. Nel corso degli anni che seguirono la seconda guerra mondiale, la nomenclatura di Ginevra fu riveduta, ristrutturata e ammodernata. Ne derivò la «Nomenclatura di Bruxelles» entrata poi in vigore l'11 settembre 1959 e applicata dalla Svizzera a decorrere dal 1^o gennaio 1960; comportava 1095 voci e, dal 1974, fu chiamata «Nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale» o «NCCD»; attualmente consta di 1011 voci.

Malgrado il crescente interesse nei confronti della NCCD, un gruppo di lavoro, istituito dalla Commissione Economica Europea (CEE-ONU) e incaricato di ricercare le possibilità di semplificare le procedure nel commercio internazionale, riconobbe già nel 1970 la totale carenza nei metodi e nei mezzi utilizzati sul piano internazionale per designare e codificare le merci, i Paesi, le unità di misura e le modalità di trasporto. Si costò in particolare che nel corso di una sola transazione internazionale una merce aveva cambiato designazione ben 17 volte. Nella prospettiva di un maggiore ricorso alle installazioni automatiche d'elaborazione dei dati, il gruppo di lavoro menzionato, costituito da rappresentanti del commercio e dell'industria, ritenne indispensabile sviluppare un sistema di designazione e codificazione delle merci. La CEE-ONU ne affidò lo studio al Consiglio di cooperazione doganale (CCD), sicura che disponesse delle migliori infrastrutture per risolvere tale problema.

Il Consiglio di cooperazione doganale istituì un gruppo di studio composto in gran parte di funzionari ma anche di rappresentanti dell'economia, del commercio e delle imprese di trasporto. Nel suo rapporto al Consiglio di cooperazione doganale, il gruppo di studio rilevò, dopo un esame approfondito della situazione, che lo sviluppo di un sistema armonizzato per la designazione e la codificazione delle merci era non soltanto attuabile ma assolutamente irrinunciabile ai fini di agevolare a lungo termine il commercio internazionale.

Sulla base di questo rapporto il Consiglio di cooperazione doganale decise, nel 1973, nella sessione di Kyoto (Giappone) di avviare i lavori per l'elaborazione di un sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, fondato sulla NCCD. All'uopo fu creato un ufficio tecnico presso la

Direzione della Nomenclatura a Bruxelles con il compito di approntare dei progetti per le diverse categorie di merci. Contemporaneamente venne creato un comitato incaricato di esaminare ed approvare, nel corso di numerose sedute, i progetti preparati dall'ufficio tecnico.

111 Nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale (NCCD)

Questa nomenclatura, inizialmente designata «Nomenclatura di Bruxelles» si basa sulla Convenzione sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali (Convenzione sulla Nomenclatura) a cui la Svizzera ha aderito con decreto federale del 10 giugno 1959 (RU 1960 307/313). Oltre alla Svizzera, 51 Paesi sono a tutt'oggi partecipi della Convenzione sulla Nomenclatura. La NCCD non è applicata unicamente da questi Paesi bensì da altri 149 Stati che coprono nell'insieme dal 75 all'80 per cento del commercio mondiale. Gli USA ed il Canada non ne fanno parte, altrimenti questa proporzione sarebbe sensibilmente più alta.

La NCCD, sin dall'entrata in vigore della sua Convenzione, è stata più volte rimaneggiata ed adeguata a intervalli di sei anni. L'ultimo adeguamento risale al 1° gennaio 1978 e, in linea di massima, avrebbe dovuto ripetersi nel 1984. Data però l'elaborazione, nel frattempo, della Nomenclatura sul sistema armonizzato, che a livello delle voci a quattro cifre è identica alla NCCD riveduta, la futura revisione fu differita sino al momento dell'entrata in vigore del Sistema armonizzato. Il futuro emendamento, fondato sull'articolo XVI della Convenzione, reso necessario dal rimaneggiamento della NCCD, in relazione con l'adozione del Sistema armonizzato, sarà il più esteso mai operato finora e il numero delle voci a quattro cifre passerà da 1011 a 1241. Giusta il decreto federale concernente la Convenzione sulla Nomenclatura (RU 1960 305/306), il nostro Collegio è abilitato ad accettare gli emendamenti apportati alla nomenclatura in virtù dell'articolo XVI di detta Convenzione. Se la Svizzera rinunciasse al Sistema armonizzato, sarebbe tenuta ad accettare almeno l'emendamento della nomenclatura, previsto per la data di entrata in vigore del Sistema armonizzato e ad adeguare, per conseguenza, la tariffa d'uso delle dogane. Siffatto emendamento, come già innanzi menzionato, spetterebbe al nostro Consiglio.

112 Motivazione della revisione

Nonostante gli adeguamenti periodici di cui è stata oggetto la NCCD, si ritenne, già all'inizio dei lavori d'elaborazione del Sistema armonizzato, che avrebbe dovuto essere sottoposta ad una revisione. Infatti, sotto diversi aspetti non era più rispondente agli ultimi sviluppi tecnologici né alle esigenze di una sistemica moderna. La suddivisione di taluni capitoli non era soddisfacente e numerose voci coprivano un troppo vasto ventaglio di merci di natura diversa. Furono altresì riscontrate divergenze in numerosi casi tra l'attuale versione francese e quella inglese originale. Infine si obiettò che

la NCCD era troppo imperniata sulle esigenze doganali e trascurava le esigenze statistiche.

113 Finalità

Il Sistema armonizzato tende ad unificare le diverse nomenclature in uso (dogana, statistica, traffico aereo, ferroviario, navale, ecc.). La designazione unificata delle merci, secondo un sistema internazionale riconosciuto e utilizzato dalle amministrazioni doganali, dagli uffici incaricati di elaborare le statistiche degli scambi internazionali di merci, dalle imprese di trasporto nonché dalle imprese commerciali e industriali nelle loro reciproche relazioni, dovrebbe tradursi in una semplificazione delle formalità a livello mondiale ed in una accelerazione degli scambi internazionali di merci. Le molteplici possibilità offerte dalla nomenclatura del Sistema armonizzato dovrebbero inoltre permettere un maggiore impiego di impianti elettronici d'elaborazione dei dati nell'industria, nel commercio e nell'amministrazione. Si prospetta inoltre che il Sistema armonizzato semplificherà il compito di tutti gli incaricati, nel quadro degli scambi nazionali ed internazionali, della classificazione e codificazione delle merci. D'altronde il Sistema armonizzato migliorerà sensibilmente il valore informativo delle statistiche del commercio esterno e contribuirà a creare migliori basi di comparazione per la conclusione dei trattati commerciali.

114 Cooperazione

Il Sistema armonizzato, il cui cardine è costituito da una nomenclatura a sei cifre basata sulla NCCD, è stato elaborato non soltanto grazie all'interazione delle amministrazioni di 59 Paesi, ripartiti su tutti i continenti, ma anche con il concorso di oltre 20 organizzazioni internazionali. La maggior parte dell'impegno fu realizzato da un gruppo di lavoro istituito in seno al Comitato del Sistema armonizzato riunitosi nella sede del Consiglio di cooperazione doganale a Bruxelles. Tutti i Paesi e le organizzazioni interessate ebbero la possibilità di delegarvi i loro rappresentanti con pieno diritto di voto. Tra i Paesi occidentali più importanti, rappresentati in permanenza, figuravano gli USA, il Canada, l'Australia, il Giappone, la Repubblica federale di Germania, la Francia, la Gran Bretagna, l'Italia, il Belgio, i Paesi Bassi, la Finlandia, la Norvegia, la Svezia, l'Austria, la Spagna e la Svizzera. Collaborarono pure diversi Paesi in sviluppo come l'Algeria, il Brasile, il Camerun, la Costa d'Avorio, la Repubblica di Corea, l'India, il Kenia, il Marocco, il Messico, il Nigeria, il Pakistan, il Senegal, la Tunisia e lo Zaire nonché, come unico rappresentante del blocco dell'Est, la Cecoslovacchia. Oltre alla Commissione delle Comunità Europee vi erano rappresentati anche, in quanto organizzazioni internazionali, il Consiglio di cooperazione doganale, il Comitato della nomenclatura del CCD, il GATT (Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio), l'Associazione del trasporto aereo internazionale, la Camera internazionale della marina mercantile, l'Unione internazionale delle ferrovie, l'Organizzazione internazio-

nale della normalizzazione (ISO), la Conferenza delle associazioni europee di promozione commerciale, l'Ufficio della statistica delle Nazioni Unite, la Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (CNUCED) e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO).

Per elaborare il Sistema armonizzato, il suo Comitato e più esattamente il suo gruppo di lavoro ha tenuto, tra il 1973 e il 1983, 31 sessioni, importanti in totale 75 settimane di sedute, presso la sede del Consiglio doganale a Bruxelles. L'amministrazione federale delle dogane vi ha attivamente collaborato sin dall'inizio in stretta cooperazione con gli ambienti interessati. Essa ha delegato un proprio rappresentante a tutte le sedute del Comitato del Sistema armonizzato (compreso il gruppo di lavoro) affinché vi difendesse gli interessi del nostro Paese.

115 **Struttura**

Per i motivi già esposti nel numero 112, la NCCD è stata riveduta onde poter essere trasposta nel Sistema armonizzato. La struttura della nomenclatura del detto Sistema si appoggia strettamente su quella a 4 cifre della nomenclatura esistente del CCD. Quest'ultima è stata tuttavia sottoposta ad un procedimento di ammodernamento approfondito. La principale differenza tra le due nomenclature risiede nel fatto che la nomenclatura del Sistema armonizzato comporta sottovoci a sei cifre mentre la NCCD si basa su voci a quattro cifre¹⁾. La nomenclatura del Sistema armonizzato include complessivamente 5019 voci (comprese quelle a quattro cifre non suddivise) mentre la nomenclatura riveduta del CCD ne contiene 1241.

Questi numeri sono stati completati, sul piano nazionale, da due cifre supplementari.

La creazione di sottovoci a sei cifre sottostà ad alcuni criteri. In una prima fase si è fatto ricorso a diverse nomenclature, quali la tariffa doganale degli USA, del Canada e del Giappone, la CTCI istituita dal Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite nonché la Nomenclatura delle merci per le statistiche del commercio estero della Comunità europea e del commercio tra i suoi Stati membri. In una seconda fase è stata offerta la possibilità, ai Paesi interessati al Sistema armonizzato, di proporre la soppressione di sottovoci o di crearne di nuove. In ultima analisi la decisione fu presa dal Comitato del Sistema armonizzato e dal suo gruppo di lavoro. Le sottovoci

¹⁾ *Esempio:*

Nomenclatura del CCD		Nomenclatura del SA	
Designazione della merce	N.	Designazione della merce	N.
Mais	1005	Mais:	
		- da semina	1005.10
		- altro	1005.90

considerate, in virtù di tale procedura, costituiscono in numerosi casi soluzioni di compromesso data l'impossibilità di prendere totalmente in considerazione gli interessi di tutti i Paesi e organizzazioni in questione. Nell'insieme, la nomenclatura del Sistema armonizzato si può ritenere equilibrata; essa tiene conto sia degli interessi dell'industria e del commercio sia dell'amministrazione.

12 Convenzione internazionale

In origine era previsto soltanto che il Consiglio di cooperazione doganale avrebbe formulato una raccomandazione per l'adozione delle voci a sei cifre della nomenclatura del Sistema armonizzato: i Paesi accettanti avrebbero allora semplicemente adeguato la loro tariffa doganale e la Convenzione sulla Nomenclatura sarebbe rimasta in vigore, tuttavia con una nomenclatura emendata ai sensi del suo articolo XVI. Il Consiglio di cooperazione doganale tuttavia, per dar maggior peso al Sistema armonizzato, nonché per le altre ragioni indicate più sotto, decise, nel giugno 1982, di istituzionalizzarlo mediante la conclusione di una nuova convenzione apposita. Quest'ultima è stata adottata dal detto Consiglio il 14 giugno 1983 col titolo «Convenzione internazionale sul Sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci» (qui appresso: *Convenzione*); venne poi depositata ed aperta alla firma presso il Segretario generale del Consiglio di cooperazione doganale a Bruxelles. Finora è stata firmata dai 35 seguenti Paesi e Unioni economiche e doganali:

Senza riserva di ratifica:

Giordania e Mauritius.

Con riserva di ratifica:

Algeria, Argentina, Australia, Belgio, Burundi, Danimarca, Repubblica federale di Germania, Finlandia, Francia, Ghana, Grecia, Gran Bretagna, Haiti, India, Irlanda, Islanda, Israele, Italia, Repubblica di Corea, Liberia, Lussemburgo, Marocco, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Spagna, Africa del Sud, Svezia, Svizzera, Siria, Ungheria, Zaire e Commissione delle Comunità europee.

121 Motivi particolari

Il Sistema armonizzato non è destinato a servire unicamente da base all'elaborazione delle tariffe doganali nazionali; è parimenti destinato ad una serie di altri usi (p. es.: per le statistiche del commercio esterno). Orbene, dato che l'attuale Convenzione sulla Nomenclatura verte soltanto sulla classificazione delle merci nelle tariffe doganali, si è rivelato indispensabile elaborare una nuova convenzione per il Sistema armonizzato. La dichiarazione formulata a suo tempo da USA e Canada di non poter aderire, per considerazioni di politica interna, alla vigente Convenzione sulla Nomenclatura, incise, essa pure, sulla decisione di elaborare una nuova convenzione;

infatti, stante l'interesse che rivestiva, sul piano internazionale, l'adozione del Sistema armonizzato da parte di questi due Paesi, che del resto collaborano sin dall'inizio alla sua elaborazione, il Consiglio di cooperazione doganale doveva ovviamente battere una via che la rendesse possibile, astenendosi dunque dal battere quella della semplice raccomandazione.

122 Forma e contenuto

La Convenzione sul sistema armonizzato presenta una struttura analoga a quella della Convenzione sulla nomenclatura e contiene una serie di articoli il cui tenore concorda per l'essenziale con quest'ultima, fatta astrazione degli adeguamenti necessari. La nuova Convenzione fissa di norma gli stessi rapporti di subordinazione, nei confronti del Consiglio di cooperazione doganale, della vigente Convenzione sulla nomenclatura. I diritti e gli obblighi del CCD sono tuttavia meglio precisati di quanto non lo sia stato finora. L'allegato della nuova Convenzione, ossia la Nomenclatura del Sistema armonizzato, ne costituisce parte integrante, analogamente alla NCCD nella Convenzione sulla nomenclatura. La Convenzione sul Sistema armonizzato comporta, oltre ad un preambolo molto esteso, venti articoli in tutto.

123 Differenze rispetto alla Convenzione sulla nomenclatura

Una differenza notevole risiede nel preambolo della Convenzione il quale sottolinea che l'allegato non è unicamente destinato alla classificazione delle merci nelle tariffe doganali, come è detto invece nel preambolo di quella sulla Nomenclatura, ma può servire anche per le tariffe di trasporto, le statistiche e le designazioni e codificazioni commerciali. Diversi articoli sono inoltre più dettagliati. L'ordine di alcuni altri articoli è modificato. In dettaglio occorre rilevare i seguenti cambiamenti.

123.1 Nomenclature tariffali e statistiche

La Convenzione sulla nomenclatura obbligava le Parti contraenti ad inserire nella loro tariffa doganale tutte le voci a 4 cifre della nomenclatura. La nuova Convenzione dispone per contro, nell'articolo 3, che le Parti contraenti non sono tenute ad utilizzare le sottovoci del Sistema armonizzato nella loro nomenclatura tariffale ove fossero oggetto di una nomenclatura tariffale e statistica combinata. In altre parole le Parti contraenti sono libere di recepire alle condizioni citate, totalmente o parzialmente in quanto voci statistiche, e non tariffarie, le sottovoci del Sistema armonizzato.

123.2 Alleggerimenti a favore dei Paesi in sviluppo

I Paesi in sviluppo, quali Parti contraenti, possono, in virtù dell'articolo 4, differire l'applicazione di parte o di tutte le sottovoci della nomenclatura

del Sistema armonizzato. Il termine fissato è di norma di cinque anni, ma può essere prorogato.

123.3 Assistenza tecnica ai Paesi in sviluppo

L'articolo 5 dispone che i Paesi sviluppati, già Parti contraenti, forniscano a quelli in sviluppo che ne facciano richiesta, un'assistenza tecnica secondo le modalità convenute di comune intesa, trattandosi segnatamente della formazione del personale e della ristrutturazione delle loro nomenclature in funzione del Sistema armonizzato.

123.4 Diritto di voto

Nell'ambito del Comitato del Sistema armonizzato (che nei confronti della nomenclatura del Sistema armonizzato esercita praticamente compiti analoghi a quelli del Comitato sulla nomenclatura nei confronti della NCCD) le Unioni doganali ed economiche hanno diritto ad un solo voto in virtù dell'articolo 6, anche se i loro Stati membri sono Parti contraenti; ciò contrariamente a quanto previsto dalla Convenzione sulla nomenclatura che conferisce un diritto di voto per ciascuna Parte contraente. Ciò significa che la CEE, per esempio, disporrà di un solo voto in seno al Comitato del Sistema armonizzato.

123.5 Diritto di veto

L'articolo 8 della Convenzione disciplina il diritto di veto degli Stati membri del Consiglio di cooperazione doganale che sono Parti contraenti. Giusta questo articolo ogni Stato membro del Consiglio di cooperazione doganale, in disaccordo con una decisione resa dal Comitato del Sistema armonizzato o con una disposizione elaborata da quest'ultimo, può chiederne il rinvio davanti al detto Comitato per riesame.

123.6 Parti contraenti

Contrariamente alle disposizioni della Convenzione sulla nomenclatura, l'articolo 11 della Convenzione sul Sistema armonizzato stabilisce che possono divenire Parti contraenti, oltre agli Stati membri del CCD, le unioni doganali ed economiche ed i Paesi impartecipi del CCD.

123.7 Applicazione da parte dei territori dipendenti

La Convenzione regola nell'articolo 14 l'applicazione ai territori dipendenti dalle Parti contraenti.

123.8 Termini applicabili nella procedura d'emendamento

Sensibile differenza, rispetto alla Convenzione sulla nomenclatura, risiede nei termini previsti nell'articolo 16 circa l'entrata in vigore degli emendamenti; questi termini sono stati prolungati e tengono conto in particolare della data della notifica, considerando che il 1^o aprile è ritenuto giorno determinante per il computo. Se l'emendamento è notificato il 1^o aprile o ulteriormente, l'entrata in vigore è rinviata di un anno.

123.9 Riserve

L'articolo 18 non ammette nessuna riserva alla Convenzione. Una proposta della nostra delegazione, intesa a rendere tale articolo meno drastico, venne respinta a larga maggioranza.

123.10 Notifiche

I compiti attribuiti dalla Convenzione sulla nomenclatura al Ministero belga degli affari esteri (deposito degli strumenti di adesione, notifica d'emendamenti, ecc.) sono trasferiti, in conformità dell'articolo 19, al Segretario generale del Consiglio di cooperazione doganale.

123.11 Registrazione

L'articolo 20 prevede la registrazione della Convenzione presso il Segretariato delle Nazioni Unite.

124 Applicabilità

Gli obblighi a cui debbono sottostare le Parti contraenti sono citati in particolare nell'articolo 3 che contempla disposizioni sulla nomenclatura tariffaria (definita nell'art. 1 lett. b come nomenclatura stabilita secondo la legislazione della Parte contraente per la riscossione dei dazi all'importazione) e sulle nomenclature statistiche (definite nell'art. 1 lett. c come nomenclature di merci elaborate dalla Parte contraente per la raccolta di dati utili all'elaborazione delle statistiche del commercio d'importazione e d'esportazione). Per contro, gli obiettivi della Convenzione, fissati nel preambolo, rappresentano soltanto opzioni non vincolanti. Quindi le imprese di trasporto potrebbero adottare autonomamente il Sistema armonizzato contribuendo in tal senso allo scopo auspicato, ossia l'armonizzazione delle diverse nomenclature. La Convenzione non impone alcun obbligo alle Parti contraenti per quanto concerne le aliquote dei dazi doganali (art. 9).

125 Diritti e obblighi delle Parti contraenti

125.1 Diritti

I diritti speciali riservati negli articoli 4 e 5 ai Paesi in sviluppo sono citati nei numeri 123.2/3 qui innanzi.

Ogni Parte contraente può delegare rappresentanti presso il Comitato del Sistema armonizzato (art. 6). Può altresì, in virtù del medesimo articolo, chiedere informazioni o pareri al Comitato su tutte le questioni relative alla classificazione delle merci nel Sistema armonizzato. Il diritto di veto previsto nell'articolo 8 è già stato trattato al numero 123.5. Qualsiasi controversia tra le Parti potrà essere portata davanti al Comitato del Sistema armonizzato (art. 10).

La nuova Convenzione ha una validità illimitata. Tuttavia ogni Parte contraente può denunciarla e la denuncia ha effetto dall'anno successivo a quello in cui il segretario generale ha ricevuto lo strumento di denuncia (art. 15).

I diritti delle Parti contraenti, in merito al Sistema armonizzato, si limitano alle sezioni della Convenzione applicate dalla Parte contraente (art. 17).

Il Segretario generale notifica alle Parti contraenti gli eventi citati nell'articolo 19 della Convenzione, vale a dire le adesioni, le denunce, gli emendamenti, ecc.

125.2 Obblighi

Ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione, le Parti contraenti sono tenute ad utilizzare, al momento dell'elaborazione delle loro nomenclature tariffaria e statistica, tutte le voci e le sottovoci del Sistema armonizzato nonché i relativi codici numerici (senza aggiunte o modifiche), ad applicare le regole generali per l'interpretazione del Sistema armonizzato nonché tutte le note di sezioni, capitoli e sottovoci, a non modificare la portata delle sezioni, dei capitoli delle voci o delle sottovoci del Sistema armonizzato nonché a seguire l'ordine di numerazione del Sistema armonizzato (eccezione per i Paesi in sviluppo: vedere n. 123.2).

Inoltre ogni Parte contraente dovrà mettere a disposizione del pubblico le proprie statistiche di commercio per l'importazione e l'esportazione conformemente al codice di sei cifre del Sistema armonizzato, nella misura in cui tale pubblicazione non sia esclusa per ragioni eccezionali come per esempio quelle attinenti al carattere confidenziale delle informazioni d'ordine commerciale o alla sicurezza nazionale (eccezione per i Paesi in sviluppo: vedere n. 123.2).

Giusta l'articolo 5, i Paesi sviluppati sono tenuti a fornire ai Paesi in sviluppo un'assistenza tecnica specifica (cfr. n. 123.3).

Le Parti contraenti devono riprendere nella loro nomenclatura tariffaria o nella loro nomenclatura tariffaria e statistica combinate gli emendamenti apportati al Sistema armonizzato in virtù dell'articolo 16.

13 Ripercussioni internazionali

A lungo termine la Convenzione sul Sistema armonizzato dovrà sostituire totalmente la Convenzione sulla nomenclatura; tuttavia ambedue coesisteranno per un periodo transitorio.

Dato che le rubriche della Classificazione Tipo per il Commercio internazionale (CTCI) sono praticamente incorporate integralmente nel Sistema armonizzato, d'ora innanzi non sarà necessario censire separatamente i dati relativi.

131 Sulle tariffe nazionali

Tutti i Paesi o Unioni doganali ed economiche che adottano il Sistema armonizzato sono tenuti ad adeguare le loro tariffe doganali e le nomenclature doganali e statistiche combinate in funzione del Sistema armonizzato. Numerosi Paesi dovranno tradurre nella loro lingua nazionale (o loro lingue nazionali) le versioni originali francesi o inglesi del Sistema armonizzato, il quale implica anche l'adeguamento delle disposizioni nazionali riferentisi in un modo o nell'altro alla tariffa doganale.

132 Sugli accordi internazionali

Una serie di accordi internazionali, in particolare in seno al GATT e alla Zona europea di libero scambio (CE e AELS) dovranno essere oggetto di alcuni adeguamenti in ragione delle numerose modifiche che presenta la nomenclatura del Sistema armonizzato rispetto alla NCCD, segnatamente la presenza, nel Sistema armonizzato, di sottovoci mancanti nella NCCD. Sul piano internazionale esiste tuttavia un consenso in virtù del quale le disposizioni in vigore dovranno, nel limite del possibile, essere riprese tal quali.

133 Sull'industria e il commercio

133.1 Industria

Il perfezionamento delle informazioni sui flussi del commercio mondiale fornirà all'industria basi solide per l'analisi dei mercati internazionali. Mediante la nomenclatura sul Sistema armonizzato, totalmente applicabile nei Paesi industrializzati, diverrà più agevole ai fini delle transazioni d'esportazione determinare i dazi applicabili nei Paesi d'importazione. Ci si attende che in un prossimo avvenire, non appena la cerchia degli utilizzatori del Sistema armonizzato avrà assunto una certa ampiezza, gli ambienti industriali fruiranno inoltre di taluni vantaggi giacché, per le operazioni comuni a una determinata transazione, le voci a sei cifre del Sistema armonizzato (riprese nelle fatture, contratti di trasporto, dichiarazioni doganali, ecc.) verranno riconosciute in tutti i Paesi toccati dalla transazione. Per contro l'impianto molto analitico del Sistema armonizzato potrebbe creare effetti

negativi, per le imprese isolate, consentendo d'arguire anche dei segreti industriali (cfr. n. 153.1).

133.2 Commercio

La designazione unificata delle merci secondo la nomenclatura del Sistema armonizzato contribuirà, se utilizzata sistematicamente dal produttore al destinatario, a facilitare sensibilmente le transazioni internazionali, riducendo segnatamente la mole di lavoro ed i costi relativi. Inoltre, il traffico transfrontaliero dovrebbe essere alleggerito e sensibilmente accelerato. Il passaggio dalla NCCD alla nomenclatura del Sistema armonizzato si tradurrà nondimeno, in un primo tempo, in un certo aumento di lavoro poiché occorrerà adeguare i dati memorizzati nei calcolatori.

14 Messa in vigore

141 Modalità

La Convenzione, affinché possa entrare in vigore secondo l'articolo 13, dovrà essere firmata senza riserva di ratifica, o ratificata o accettata per adesione, da almeno 17 Stati oppure Unioni doganali o economiche.

142 Date

La Convenzione entra in vigore il 1° gennaio successivo a un termine minimo di 12 mesi e massimo di 24 a decorrere dalla data in cui è raggiunto il numero legale necessario di 17 Parti contraenti. La data più prossima per l'entrata in vigore è fissata al 1° gennaio 1987.

15 Ripercussioni sulla Svizzera

L'adozione del Sistema armonizzato implica per la Svizzera la ristrutturazione della tariffa d'uso delle dogane, in funzione della nomenclatura del Sistema armonizzato, nonché l'adeguamento di una serie di convenzioni internazionali, leggi e ordinanze non doganali.

151 Motivazione dell'adozione del Sistema armonizzato

Si può ammettere a priori che tutti i principali interlocutori commerciali della Svizzera, in particolare gli Stati membri delle CE e dell'AELS più USA e Canada, adotteranno il Sistema armonizzato. È quindi impensabile che il nostro Paese se ne estranei, e sarebbe in specie inconcepibile dal punto di vista economico. Per un Paese come il nostro, orientato verso

l'esportazione, conta molto che le esportazioni vengano classificate secondo la stessa nomenclatura doganale in vigore nei Paesi di destinazione e che i documenti giustificativi degli scambi di merci vengano redatti nello stesso linguaggio tariffario. Fondandosi su queste considerazioni, il nostro Collegio ha approvato la Convenzione già il 6 giugno 1983.

152 Vantaggi

152.1 Per il commercio e l'industria

Parallelamente ai vantaggi citati nel numero 133, il Sistema armonizzato migliorerà notevolmente il valore informativo della statistica del commercio estero.

152.2 Per le imprese di trasporto

L'adozione del Sistema armonizzato, in sostituzione delle nomenclature esistenti in materia di trasporto, permetterebbe di perfezionare lo scaglionamento attuale delle tariffe corrispondenti.

152.3 Per i negoziati commerciali

Le basi di paragone per la stipula dei trattati commerciali risulteranno sensibilmente migliori con il Sistema armonizzato. D'altra parte le tariffe doganali degli interlocutori commerciali offriranno una migliore trasparenza, segnatamente per i Paesi sviluppati, le cui nomenclature presenteranno la stessa struttura fino alla sesta cifra.

152.4 Per l'amministrazione

L'adozione del Sistema armonizzato agevolerà l'introduzione di installazioni per l'elaborazione elettronica dei dati.

153 Inconvenienti

I maggiori inconvenienti del Sistema armonizzato si verificano nella fase introduttiva poiché il cambiamento di sistema comporta a tutti i livelli, e segnatamente per le amministrazioni doganali, un importante sovraccarico di lavoro. Durante il periodo transitorio, la comparazione delle statistiche del commercio esterno con quelle fatte anteriormente al Sistema armonizzato diverrà in taluni casi meno agevole

153.1 Per il commercio e l'industria

Il Sistema armonizzato, rispetto alla NCCD, esige molte maggiori informazioni di dettaglio; le esigenze tecnologiche ne sono proporzionalmente aumentate. Per talune merci specificatamente denominate nella nomenclatura e prodotte da un numero limitato di imprese sussiste il pericolo di divulgazione di informazioni di carattere riservato. La Convenzione prevede tuttavia nell'articolo 3 che in siffatti casi i dati statistici possono non essere pubblicati.

153.2 Per le imprese di trasporto

In taluni campi l'articolazione del Sistema armonizzato risulterà troppo sofisticata per servire da base allo scaglionamento delle tariffe di trasporto. Bisogna comunque sottolineare che la Convenzione impone l'adozione dell'insieme delle sottovoci soltanto per le nomenclature doganali e per le nomenclature doganali e statistiche combinate.

153.3 Per l'amministrazione

In ragione della notevole suddivisione del Sistema armonizzato, l'applicazione pratica richiederà una conoscenza più estesa delle merci rispetto al regime della NCCD. La formazione di funzionari tecnici andrà sviluppata in conseguenza. Inoltre la ricezione del Sistema armonizzato nelle tariffe doganali nazionali implicherà per taluni campi l'apertura di negoziati (cfr. n. 3).

154 Allegato alla Convenzione

L'allegato alla Convenzione (vale a dire il testo del Sistema) non verrà pubblicato nel Foglio federale né nella Raccolta ufficiale delle leggi: il progetto di tariffa delle dogane, allegato al presente messaggio, è comunque la replica del Sistema armonizzato (fatta astrazione delle sottovoci nazionali riconoscibili dal fatto che la settima e ottava cifra sono diverse da zero, nonché dalle aggiunte designate come «Regole di sdoganamento o Note svizzere»). La versione francese del disegno di tariffa doganale è la versione originale dell'allegato al Sistema armonizzato. La versione tedesca, per contro, consiste in una traduzione delle versioni originali francese e inglese appurata, in collaborazione con la Commissione delle CE e delle amministrazioni doganali tedesche e austriache. Da parte svizzera ci si è sforzati di ottenerne una concordanza il più possibile fedele alla versione originale francese. La versione italiana del disegno di tariffa è stata parimenti elaborata in stretta collaborazione con la Commissione delle CE e l'amministrazione delle dogane italiane.

155 Considerazioni finali

A lungo termine i vantaggi dovrebbero superare gli inconvenienti. La Convenzione non contempla disposizioni tali da impedire alla Svizzera di aderirvi per ragioni di politica nazionale o di neutralità. L'adozione della Convenzione non implica neppure impegni finanziari.

Il Sistema armonizzato è concepito in modo tale da poter essere sviluppato. Il suo successo dipenderà in ampia misura dalla cerchia degli utilizzatori. Ove riuscisse ad accattivarsi anche gli utilizzatori potenziali, diversi dalle amministrazioni doganali, e ad adeguarsi all'evoluzione, il Sistema armonizzato diventerà quasi certamente la pietra angolare dell'armonizzazione delle nomenclature nazionali e internazionali.

2 Adeguamento della legge sulla tariffa delle dogane

La legislazione doganale svizzera discende da due leggi federali. La legge sulle dogane del 1^o ottobre 1925 stabilisce, per l'essenziale, i criteri generali per la riscossione dei dazi. La legge federale su la tariffa delle dogane svizzere del 19 giugno 1959 (RS 632.10) comprende, oltre ad alcune disposizioni di portata generale, un allegato «la tariffa delle dogane» che ne costituisce il cardine. Siccome detta tariffa è stata profondamente rimaneggiata, per adeguarla al Sistema armonizzato, e siccome inoltre anche le disposizioni generali della legge sono state ritoccate assai, sia sul piano redazionale che materiale, si è dovuto rinunciare ad una semplice revisione legislativa e si è dovuto allestire una versione del tutto nuova.

Fatti salvi alcuni emendamenti d'ordine redazionale (n. 211.2) il contenuto degli articoli 1, 2 e da 4 a 9 è stato trasferito nei nuovi articoli da 1 a 9.

21 Adeguamento del testo

L'articolo 23^{bis} della Costituzione federale non figura più nel preambolo poiché a decorrere dalla modifica del 30 novembre 1980 (RU 1981 90) non si fa più riferimento alle aliquote della tassa di statistica. Questa tassa infatti non necessita di una base costituzionale dal momento che copre unicamente le spese derivanti da una particolare prestazione di servizio (FF 1980 I 482).

211 Considerazioni sulla tecnica legislativa modificata

211.1 Titolo

Il titolo della legge è stato concepito tenendo conto del principio di abbreviatura, applicabile in maniera generale per le leggi federali.

Conformemente alla nuova tecnica legislativa, le sezioni sono precedute da un titolo; i numeri degli articoli sono direttamente seguiti dalla menzione dell'oggetto corrispondente, in luogo del titolo marginale finora utilizzato.

211.2 Modifiche singole

Nell'articolo 1 non si menzionano più «decreti del Consiglio federale», bensì solo «ordinanze del Consiglio federale». Nell'articolo 3 si parla, di nuovo, solo di «ordinanze» e non più di «decreti». Il tenore di questo articolo è stato inoltre posto in consonanza con la stesura del 23 marzo 1962 della legge sui rapporti fra i Consigli, ove è sancito che gli atti legislativi di durata illimitata richiedono la forma della legge (cfr. cpv. 1 e cpv. 2, in fine).

Nell'articolo 5 capoverso 3 s'è aggiunto il termine «oneri». Com'è desumibile dal messaggio sulla vigente tariffa delle dogane, gli atti cui il disposto si riferisce non costituiscono solo «condizioni» bensì principalmente veri e propri «obblighi» (direttive comportamentali imposte per legge). Quanto al capoverso 3 dell'attuale articolo 6, s'è lasciato cadere l'ultimo periodo dacché la pubblicazione delle ordinanze trovasi ormai regolata nell'articolo 11. Per il rimanente i ritocchi costituiscono un semplice adeguamento al linguaggio corrente.

L'articolo 4 è stato posto in consonanza con l'articolo 2 della legge sulle misure economiche esterne (RS 946.201). Il nostro Collegio era già, grazie alla legge sulla tariffa delle dogane 1959, autorizzato a porre provvisoriamente in vigore i tassi risultanti dai negoziati doganali, dopo la firma dei pertinenti accordi; ciò implicava ovviamente anche la competenza d'applicare provvisoriamente i trattati stessi. Il nuovo tenore è più preciso, in merito, è più rispondente al dettato della legge testé citata (tranne quanto alla clausola referendaria, dacché si può escludere che i trattati tariffari abbiano a cadere sotto il referendum obbligatorio).

L'articolo 9 è stato completamente rimaneggiato onde tener conto del disposto dell'articolo 10 capoverso 2 della succitata legge sulle misure economiche esterne. S'ottiene così una buona concordanza tra i due testi che reggono campi strettamente imbricati.

212 Considerazioni su fattori particolari

212.1 Regole per arrotondare le frazioni

La regola per arrotondare le frazioni che figura nell'attuale articolo 3 capoverso 2 è stata abbandonata. Essa deve cedere il posto ad una regola praticata negli affari e non necessita quindi di una base legale. La regola di cui al capoverso 1 per arrotondare i pesi allorché il dazio è fissato in kg è parimenti decaduta poiché i dazi sono stati fissati in maniera generale per 100 kg lordi.

Siccome la portata dell'articolo 3 è stata fortemente ridotta, il rimanente è stato aggiunto al nuovo articolo 2.

212.2 Ristrutturazione

Gli attuali articoli da 4 a 10 recheranno i numeri da 3 a 10; l'attuale ordine degli articoli 4 e 5 è stato invertito sicché l'articolo 5 è diventato l'articolo 3 e l'articolo 4 resta invariato. Siffatta inversione si rendeva necessaria per il fatto che la tariffa generale, che costituisce la base della tariffa d'uso, deve essere citata innanzi quest'ultima.

212.3 Statistica del commercio

I numeri 2 e 3 del capoverso 2 dell'attuale articolo 10 sono stati soppressi; in avvenire i loro oggetti saranno disciplinati mediante ordinanza, in virtù dell'articolo 10 capoverso 3.

212.4 Delega di competenze al Consiglio federale

L'articolo 11 della nuova legge sulla tariffa doganale autorizza il nostro Collegio ad accettare gli emendamenti raccomandati dal Consiglio di cooperazione doganale, in virtù dell'articolo 16 della Convenzione, onde mantenere il Sistema armonizzato costantemente adeguato ai bisogni degli utenti, sul piano tecnico e commerciale; questo articolo altro non fa se non riprendere la norma di competenza già stabilita (1960) per la Convenzione sulla nomenclatura e rivelatasi funzionale. Tale competenza è del resto assolutamente indispensabile giacché, secondo l'articolo 16 menzionato, i termini d'accettazione (solo sei mesi) sono tanto brevi da precludere totalmente la via parlamentare.

L'autorizzazione concessa al nostro Collegio, nell'articolo 11 capoverso 2, ha carattere provvisorio e andrebbe utilizzata soltanto se si verificasse la necessità di trasformare le linee tariffarie in linee statistiche (suddivisione a carattere puramente statistico), ed infine sempreché non ne derivi una modifica dell'onere doganale.

212.5 Esecuzione

Le disposizioni d'esecuzione citate nell'articolo 12 della vigente legge sulla tariffa delle dogane figurano nell'articolo 12 capoverso 1 della nuova legge. Un'innovazione figura nell'articolo 12 capoverso 2 che conferisce mandato all'Amministrazione doganale di pubblicare la tariffa d'uso, prassi del resto già seguita finora ma senza un vero obbligo legale.

212.6 Disposizioni finali della vigente legge sulla tariffa delle dogane

Le disposizioni citate nei numeri I, III, IV e V dell'articolo 11 della vigente legge sulla tariffa delle dogane sono decadute e sono sostituite dalle seguenti basi legali:

Numero I:

Legge federale del 21 marzo 1969 sull'imposizione del tabacco, Allegato V, Tariffa dei dazi sul tabacco (RS 641.31). Il capitolo 24 menzionato è parte integrante dell'allegato alla nuova legge sulla tariffa delle dogane.

Numero III:

Le disposizioni di questo numero figurano attualmente nella versione rivenduta della legge sulle dogane del 1° ottobre 1925 (RS 631.0).

Numero IV:

Questa disposizione è stata recepita nel decreto federale del 29 luglio 1941 concernente un'imposta sulla cifra d'affari, nel quale è tenuto conto delle modifiche intervenute fino al 30 settembre 1975. Le basi legali sono date dall'articolo 41^{ter} della Costituzione federale e dall'articolo 8 delle disposizioni transitorie della medesima (RU 1982 138).

Numero V:

Questo numero è decaduto a motivo del nuovo tenore dell'articolo 49 del decreto del Consiglio federale del 29 luglio 1941 concernente un'imposta sulla cifra d'affari in cui è tenuto conto delle modifiche intervenute fino al 30 settembre 1975. Le basi legali sono assicurate come qui sopra.

212.7 Articolo 12 capoverso 3 della vigente legge sulla tariffa delle dogane

I nostri decreti menzionati nell'articolo 12 capoverso 3 della vigente legge sulla tariffa delle dogane sono stati abrogati (art. 3 del decreto federale del 9 ottobre 1964 concernente un'aggiunta alla Costituzione sul mantenimento di provvedimenti temporanei del controllo dei prezzi, RU 1964 1469).

212.8 Diritto previgente: modifica e abrogazione

Il capoverso 1 dell'articolo 13 corrisponde al numero II dell'attuale articolo 11. Questa delega di competenza al nostro Consiglio è necessaria affinché possano essere adattate alla nuova Tariffa tutte le disposizioni del diritto federale riferentisi alle voci tariffarie.

La vigente legge sulla tariffa delle dogane, il cui contenuto è stato recepito quasi nella sua integralità, è divenuta caduca in seguito all'adozione della nuova legge sulle dogane, adattata alle esigenze della Convenzione sul Sistema armonizzato e fondata sulla nuova tecnica legislativa: la legge vigente deve pertanto essere abrogata (art. 13 cpv. 2).

212.9 Entrata in vigore

Dato che la Tariffa delle dogane propriamente detta è parte integrante della legge sulla tariffa delle dogane, l'entrata in vigore della nuova legge deve essere stabilita alla stessa data d'entrata in vigore della Convenzione sul Sistema armonizzato. Il nostro Collegio deve pertanto essere autorizzato, come già è avvenuto per la vigente legge sulla tariffa delle dogane (art. 12 cpv. 1), a stabilire la data d'entrata in vigore della nuova legge (art. 14 cpv. 2).

22 Tariffa generale e Tariffa d'uso

221 Principi e nozioni

221.1 Tariffa generale

Col termine «Tariffa generale» si indica la tariffa autonoma fondata esclusivamente sulla legislazione svizzera, tenendo conto dei bisogni nazionali; non è applicabile tale e quale, ma serve innanzitutto da strumento per negoziati con l'estero. Poiché la maggior parte delle aliquote della Tariffa generale sono state ridotte sia mediante trattati di commercio sia mediante provvedimenti autonomi, ben poche restano applicate di fatto, ancorché tutte restino applicabili di norma. Del pari, l'abolizione delle riduzioni autonome dei dazi doganali comporterebbe l'applicazione delle aliquote della Tariffa generale. Quest'ultime sono menzionate nella nuova Tariffa, nella colonna di sinistra intitolata «TG».

221.2 Tariffa d'uso

La Tariffa d'uso comprende, oltre ad alcune rare aliquote della Tariffa generale, i dazi ridotti in virtù di trattati di commercio o di provvedimenti autonomi. Trattasi di aliquote applicate all'importazione di merci che non beneficino di un regime preferenziale (preferenze CE o AELS e preferenze per i Paesi in sviluppo). Le aliquote della Tariffa d'uso menzionate nella colonna di destra «TU» dell'allegato alla legge sulla tariffa delle dogane corrispondono alla situazione 1° gennaio 1987 (smantellamento finale dei dazi del Tokyo-Round del GATT). È probabile che taluni dazi subiranno altre modifiche nel corso dei negoziati nell'ambito del GATT (cfr. n. 34 qui di seguito). Comunque le aliquote della Tariffa d'uso (allegato) serviranno di base a tali modifiche. La Tariffa, onde poter essere applicata dagli organi doganali, dovrà essere completata dalla menzione delle preferenze doganali, delle tasse riscotibili oltre ai dazi doganali (p. es. la sovrattassa sui carburanti), dei provvedimenti extradoganali, ecc. La tariffa così completata è designata «Tariffa d'uso delle dogane».

222 Procedura per la ristrutturazione della tariffa doganale

Le Parti contraenti del GATT sono del parere che i dazi esistenti vanno recepiti nelle tariffe nazionali elaborate sulla base dell'allegato alla Convenzione sul Sistema armonizzato, in particolare per evitare nuovi e lunghi negoziati su scala mondiale.

La trasposizione del Sistema armonizzato nel diritto svizzero non è stata dunque colta come occasione per attuare nel contempo una modifica materiale delle aliquote dei dazi doganali, onde si sono mantenuti i dazi in vigore (stato il 1° gennaio 1987). Nei casi in cui appariva irrealizzabile una ricezione integrale dei dazi attuali, poiché diversi dazi concernevano le sottovoci in questione, sono state applicate le seguenti direttive, elaborate in merito dal GATT:

1. Applicazione del dazio più basso fra tutti quelli presi in considerazione.
2. Applicazione del dazio della voce di tariffa in questione con il più forte volume commerciale.
3. Calcolo, basandosi su tutti i dazi in questione, di un dazio medio ponderato sulla base del volume commerciale.
4. Determinazione di un dazio basato sulla media aritmetica di tutti i dazi in questione.

La trasposizione è stata soprattutto effettuata sulla base dei principi enunciati nei numeri 2 e 3. Per contro le regole riprese nei numeri 1 e 4 sono state applicate con moderazione.

222.1 Consultazione della Commissione di esperti doganali

La Commissione di esperti per la tariffa delle dogane è stata consultata all'inizio del 1983 prima di avviare i lavori di ristrutturazione della tariffa d'uso delle dogane svizzere 1959. Nella seduta del 17 marzo 1983 detta Commissione ha fatto sua la procedura abbozzata dall'Amministrazione federale delle dogane e dal GATT.

I progetti elaborati successivamente, oggetto del presente messaggio, furono accettati sia dalla Commissione consultiva per la politica economica esterna sia dalla Commissione di esperti doganali durante la loro seduta del 22 marzo 1985.

222.2 Procedura di consultazione

Come già menzionato nel numero 114, l'Amministrazione delle dogane ha operato attivamente nell'elaborazione del Sistema armonizzato in stretta collaborazione con gli ambienti interessati. In diversi settori si sono potuti attuare alcuni postulati di questi ambienti e dell'amministrazione. Talune parti del Sistema armonizzato recano l'impronta svizzera, segnatamente il capo 91 (orologeria) il cui contenuto tiene ampiamente conto dei desideri e delle aspirazioni dell'industria orologiera del nostro Paese.

Per ristrutturare la tariffa delle dogane nazionale in funzione dell'allegato del Sistema armonizzato, l'Amministrazione delle dogane ha elaborato minuziosamente degli avamprogetti. Raggruppati in otto comparti corrispondenti ciascuno ad un settore determinato, questi testi furono successivamente sottoposti al parere delle associazioni mantello dell'economia, dell'Unione svizzera dei contadini e delle amministrazioni interessate, le cui richieste furono integralmente o parzialmente prese in considerazione. In linea di massima furono accettati dagli ambienti consultati e le rare obiezioni sollevate furono appianate nel corso di colloqui diretti. Il presente disegno altro non è se non la somma organica di tutti i predetti avamprogetti di tariffa epurati sulla base dei pareri espressi.

Circa il presente disegno, dunque, si è rinunciato ad introdurre una vasta procedura di consultazione, del resto non prescritta dal diritto federale, poiché si sarebbe indirizzata nuovamente alla maggior parte degli ambienti medesimi, già espressi sugli avamprogetti di tariffa dell'amministrazione doganale.

222.3 Messa a punto e semplificazione

222.31 Messa a punto

Oltre all'appuramento susseguente alla procedura di consultazione (n. 222.2) i disegni di tariffa sono stati sottoposti anche a diversi adeguamenti di nomenclatura e redazionali. Infatti talune sottovoci nazionali che creavano difficoltà pratiche furono abbandonate. Lievi modifiche redazionali furono arretrate alle note e sottovoci nazionali. La concordanza tra le versioni francese, tedesca e italiana è stata inoltre migliorata.

222.32 Semplificazioni

Per conservare un'agevole consultazione della Tariffa doganale, le sottovoci doganali nazionali supplementari sono state create solo ove, per considerazioni di politica economica, fiscale o commerciale, si è rivelato indispensabile. D'altro canto, ad eccezione delle pellicole, il disegno di Tariffa comprende soltanto dazi fissati al pezzo o per 100 kg. Tutti i numeri addizionali sono stati abbandonati sicché le doppie iscrizioni non saranno più necessarie. Infine i «nota bene» sono stati eliminati come anche la maggior parte dei reversali tariffari. Questi ultimi potranno essere trasformati, se del caso, in reversali ai sensi dell'articolo 18 capoverso 2 della legge sulle dogane. Attualmente sono state recepite unicamente le note svizzere ritenute necessarie per l'applicazione o per la descrizione di determinate sottovoci nazionali.

Tutte queste semplificazioni mirano ad eliminare una serie di errori e ad agevolare l'istallazione di apparecchiature per l'elaborazione elettronica dei dati.

La ristrutturazione di tutte le sottovoci della Tariffa d'uso delle dogane sviz-

zere, in base alla nomenclatura del Sistema armonizzato, avrebbe comportato una tariffa sovradimensionata difficilmente applicabile con un numero elevato di voci prive di volume commerciale. Tutti gli ambienti consultati, del resto, vi si sono opposti.

222.4 Contenuto e forma della nuova Tariffa d'importazione

222.41 Contenuto

L'elaborazione del disegno di tariffa doganale è stata effettuata, da un canto, in base all'allegato alla Convenzione sul Sistema armonizzato e alla Nomenclatura del Sistema armonizzato (la cui struttura andrà modificata dopo la sesta cifra), dall'altro in base alla tariffa d'uso delle dogane svizzere 1959 (RS 632.10). Nella nuova nomenclatura nazionale sono state previste due cifre supplementari. Per uniformità, la nomenclatura del Sistema armonizzato è stata completata da due zeri, là dove non presentava suddivisioni nazionali (cfr. n. 154). La nuova tariffa doganale comprende in tal modo soltanto voci a otto cifre; al totale comporta 6748 linee tariffarie di cui 5019 basate su voci della nomenclatura del Sistema armonizzato. In caso di necessità, sarà sempre possibile ricorrere a rilevamenti statistici speciali. La colonna intitolata «TG» contiene le aliquote della Tariffa generale (cfr. n. 221.1) mentre la colonna «TU» le aliquote della tariffa d'uso delle dogane (aliquote applicabili, cfr. n. 221.2), previste per l'entrata in vigore, nella misura in cui non siano state modificate nel corso dei negoziati in seno al GATT.

In merito a modifiche di maggiore rilievo, rispetto alla tariffa d'uso 1959, rinviamo all'allegato 1.

La Cancelleria federale dispone di due elenchi di concordanza che permettono di valutare le modalità di trasposizione. Nel primo elenco è indicata la concordanza tra le voci tariffarie esistenti e quelle del disegno di tariffa, nel secondo la concordanza nel senso inverso.

222.42 Forma

Quanto alla forma la concezione della nuova tariffa è identica a quella della tariffa d'uso attuale. All'inizio, oltre alla tavola delle materie, presenta le «Regole generali per l'interpretazione del Sistema armonizzato» nonché le «Regole complementari svizzere». Segue la «Tariffa d'importazione» che comprende le note della nomenclatura del Sistema armonizzato riferentisi alle sezioni, capitoli e sottovoci, le note complementari svizzere, la nomenclatura del Sistema armonizzato e le sottovoci supplementari nazionali. Vi si trova infine la «Tariffa d'esportazione» (cfr. n. 223). Il tutto forma l'allegato menzionato nell'articolo 1 della legge sulla tariffa doganale.

223 Tariffa d'esportazione

L'attuale Tariffa d'esportazione è stata recepita tale e quale. La nomenclatura del Sistema armonizzato presenta talvolta suddivisioni molto dettagliate che devono obbligatoriamente essere inserite nella statistica delle esportazioni; così si è dovuto suddividere maggiormente diverse voci della Tariffa d'esportazione. Le vigenti disposizioni relative ai dazi d'esportazione sono state tuttavia riprese tali e quali come pure, nella loro forma attuale, le note legali. È stata leggermente modificata soltanto la nota 2 della versione francese per equipararla alla versione tedesca.

3 Adeguamento di convenzioni internazionali in seguito all'adozione del Sistema armonizzato

31 Necessità e finalità dell'adeguamento

L'adozione del Sistema armonizzato non implica soltanto una trasformazione della tariffa autonoma delle dogane svizzere bensì si ripercuote anche sulle concessioni stabilite nel quadro del GATT e su altri trattati di commercio internazionali. Essa rende necessario l'adeguamento della loro nomenclatura tariffaria. La trasposizione del Sistema armonizzato in queste convenzioni può certamente andare oltre gli adeguamenti puramente tecnici, segnatamente qualora implichi modifiche di designazioni di merci o di dazi. In siffatti casi è toccata la sostanza medesima delle concessioni di una convenzione.

L'adeguamento non mira a modificare gli impegni convenzionali reciproci, ma a realizzare una ristrutturazione per quanto possibile integrale. Negoziati con le Parti contraenti saranno necessari là dove, per motivi inerenti al concetto medesimo del Sistema armonizzato, non sarà possibile operare una trasposizione integrale né, per conseguenza, conciliarla totalmente o parzialmente con il contenuto di una concessione esistente. Ove risultasse, per talune voci, una modifica degli impegni reciproci, occorrerà procedere, non foss'altro che ai fini dell'adeguamento, a un riequilibrio dell'insieme.

32 Scopo del decreto concernente l'adeguamento di accordi internazionali

Gli emendamenti di convenzioni internazionali che implicano nuovi oneri o rinunce a diritti devono normalmente, indipendentemente dalla loro portata, essere approvati dalle vostre Camere e le proposte d'emendamento essere accompagnate da un messaggio. Parimenti, le applicazioni provvisorie di accordi richiedono, in virtù della legge federale sulle misure economiche esterne (RS 946.201) nonché di quella sulla tariffa (RS 632.10), l'approvazione delle vostre Camere.

L'articolo 13 della nuova legge sulla tariffa doganale prevede, per analogia, che il nostro Collegio può procedere agli adeguamenti della legislazione federale, resi necessari dall'adozione del Sistema armonizzato. Sarebbe sag-

gio seguire una procedura analoga per l'adeguamento delle convenzioni internazionali corrispondenti, ai fini di una semplificazione e per sgravare il Parlamento.

Un'autorizzazione di accettazione, limitata nel tempo, è parimenti giustificata, onde realizzare le modifiche indispensabili seguendo una procedura uniforme.

Il disegno di decreto federale impone al nostro Collegio di riferire al Parlamento circa il risultato degli adeguamenti, nel quadro dei rapporti sulla politica economica esterna.

33 Convenzioni coinvolte (allegato al disegno di decreto federale)

Il decreto federale non contempla *nessun accordo sottoposto a referendum*. In merito, è il caso di rilevare che gli accordi di libero scambio con la CEE e gli Stati membri della CECA, per motivi particolari, sono stati eccezionalmente sottoposti a referendum costituzionale, cosa che si giustificava solamente per l'insieme di tali testi. La procedura di modifica degli accordi deve tuttavia, ai sensi del messaggio del 16 agosto 1972 «seguire le disposizioni in vigore relative al referendum in materia di trattati internazionali».

D'altro canto, il disegno di decreto federale non prevede nessuna convenzione concernente gli *impegni svizzeri autonomi*; eventuali modifiche di queste convenzioni dovranno, se necessario, essere presentate al Parlamento nel quadro dei rapporti sulla tariffa d'uso delle dogane svizzere.

Le convenzioni citate dal disegno di decreto federale sono quelle *già approvate anteriormente dalle Camere*. Si tratta di convenzioni concluse nell'ambito del GATT o della Zona europea di libero scambio. Non è certo facile sceverare gli accordi per i quali gli adeguamenti dovrebbero essere oggetto di negoziati da quelli per i quali basterebbe invece trasporre pari pari la nuova nomenclatura tariffaria giacché non vien modificato il contenuto delle concessioni.

Si pensa quindi che non sarà necessaria l'approvazione delle Camere per gli adeguamenti di taluni convenzioni. Inversamente non è escluso che accordi non compresi nell'elenco dovranno essere adeguati all'adozione del Sistema armonizzato. Ove dovesse derivarne una modifica del contenuto della concessione, occorrerà avviare l'usuale procedura d'approvazione da parte delle Camere. Lo stesso avverrà, in particolare, per tali adeguamenti apportati agli accordi bilaterali fuori GATT e fuori Zona europea di libero scambio.

Per quanto riguarda gli *accordi GATT* va fatta una distinzione tra negoziati doganali multilaterali (cfr. elenchi doganali figuranti nell'allegato al decreto federale n. 1) e gli accordi conclusi sul mero piano bilaterale. Riguardo agli elenchi doganali svizzeri consolidati prima del Tokyo-Round, bisogna rilevare che non devono sottostare ad adeguamenti globali con l'adozione del Sistema armonizzato. Questi elenchi, consolidati anteriormente, comprendono tuttavia voci tariffarie sparse non toccate dalle fasi successive di

smantellamento tariffario, sicché le concessioni vincolate all'epoca convenzionalmente, rimangono in vigore tali e quali. Esse richiedono però, analogamente a quelle del Tokyo-Round, adeguamenti il più possibile completi, ponderati invece negli altri casi.

Gli altri accordi-GATT multilaterali (p. es.: quelli relativi al commercio degli aeromobili civili) il cui contenuto non è stato toccato, andranno adeguati nella misura in cui contengono elenchi fondati sulla nomenclatura doganale. Lo stesso avverrà per diversi accordi bilaterali (scambio di lettere).

Taluni *accordi concernenti la Zona europea di libero scambio* conferiscono ai loro organi esecutivi la competenza di arrecarvi modifiche materiali. La Convenzione AELS conferisce tale competenza al Consiglio (p. es. modifica dagli allegati B e D della Convenzione) e l'Accordo di libero scambio Svizzera CEE, al Comitato misto (modifica del protocollo n. 3). Fintanto che sussistono queste competenze, le vostre Camere non sono chiamate ad approvare tali modifiche. Per desiderio di semplificazione si è rinunciato a citare tali competenze nell'allegato al decreto federale. Ne deriva che, in virtù del presente decreto federale, il nostro Consiglio ha la competenza per approvare gli emendamenti che richiedono l'approvazione della Svizzera in quanto Parte contraente e, pertanto, quella delle vostre Camere.

34 Procedure nell'ambito del GATT

341 In generale

Se un dazio vincolato nell'ambito del GATT viene maggiorato, un diritto compensativo va devoluto, giusta l'articolo XXVIII del GATT, a quelle Parti contraenti che risultano essere i principali fornitori delle merci in questione o con le quali era stato inizialmente convenuto il dazio. Visto che l'introduzione del Sistema armonizzato ha inevitabilmente determinato, per motivi tecnici, aumenti di aliquote per alcune voci tariffarie consolidate dall'attuale tariffa, ci si può chiedere se l'articolo XXVIII del GATT sia, all'occorrenza, applicabile. L'introduzione del Sistema armonizzato riguarda l'insieme della tariffa doganale. È necessario pertanto considerare, relativamente alle domande di compensazione, che il Paese fornitore non urta soltanto contro maggiorazioni di dazi dei suoi interlocutori commerciali, ma si avvantaggia anche di certi ribassi di aliquote e che inversamente procede esso stesso a maggiorazioni; donde la necessità di tendere ad un equilibrio globale degli oneri doganali nella Tariffa o settorialmente per sezioni o capitoli. Al fine di tener conto di tali esigenze, gli interlocutori commerciali del Comitato delle concessioni doganali hanno stabilito principi e procedure da adottare durante la ristrutturazione delle nuove tariffe doganali e nell'ambito dei pertinenti negoziati.

342 Condizioni per i negoziati

Per la valutazione esatta delle ristrutturazioni nazionali, i Paesi in questione dovranno innanzitutto scambiare una serie di documenti, vale a dire la vecchia e la nuova Tariffa doganale e i due elenchi di concordanza: vecchia tariffa-nuova tariffa e viceversa, accompagnati dai relativi valori commerciali stabiliti su tre anni.

Sul piano svizzero, l'analisi delle ristrutturazioni negli altri Paesi, e delle ripercussioni che comportano per il nostro commercio, viene svolta in stretta collaborazione con l'industria e le associazioni economiche.

343 Negoziati propriamente detti

La *procedura* nell'ambito del GATT avviene in due fasi:

- In una *prima fase, detta tecnica*, tutti i Paesi interessati possono informarsi circa i metodi di ristrutturazione utilizzati ed eliminare gli errori o malintesi di ordine tecnico. Già nel corso di questa fase la finalità consiste nel realizzare, se possibile, l'equilibrio degli aumenti e delle diminuzioni reciproche dei dazi.
- Nella *seconda fase*, ogni Paese, in caso di aumenti delle aliquote delle voci consolidate, negozia eventuali compensazioni con il fornitore principale o con i Paesi partecipanti ai negoziati iniziali.

344 Risultato

Le vostre Camere saranno informate a parte in merito al risultato di questi negoziati, disponibile solo nel 1986.

4 Validità per il Principato del Liechtenstein

Ai sensi dell'articolo 4 del Trattato di Unione doganale del 29 marzo 1923 concluso tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein (RS 0.631.112.514) le disposizioni della legislazione doganale svizzera in vigore per la durata del trattato sono pienamente applicabili nel Principato. La nuova legge sulla Tariffa doganale nonché la tariffa allegata sono parimenti applicabili al Principato del Liechtenstein.

A norma dell'articolo 7 di detto Trattato, i trattati doganali e di commercio conclusi dalla Svizzera con gli Stati terzi si applicano al Liechtenstein analogamente alla Svizzera. Gli accordi menzionati nell'allegato al decreto federale concernente l'adeguamento di accordi internazionali sono pure trattati di commercio o doganali. Ove fossero necessari degli emendamenti saranno limitati alle sole questioni doganali e commerciali. Non sarà il caso di concludere convenzioni particolari per il Principato del Liechtenstein in merito agli accordi relativi alla Zona europea di libero scambio.

Tutti gli emendamenti resi necessari dall'introduzione del Sistema armonizzato, derivanti da trattati di commercio o da disposizioni di diritto autonomo, entreranno in vigore nel Liechtenstein, in virtù all'accordo doganale, contemporaneamente alla Svizzera.

5 Incidenze finanziarie per la Confederazione; ripercussioni sull'effettivo del personale e sull'organizzazione

51 Incidenze finanziarie

511 Introiti doganali

Trattandosi esclusivamente di una trasposizione dei dazi attuali, non si dovrebbe riscontrare né un aumento né una sensibile diminuzione degli introiti doganali. Laddove i dazi sono stati recepiti tali e quali la struttura degli introiti non subirà mutamenti. Lo stesso avverrà per le voci tariffarie a dazi fiscali. Per i dazi ristrutturati conformemente alle direttive del GATT non è sempre possibile prevedere esattamente gli introiti futuri. Infatti il volume commerciale di diverse nuove voci doganali di questo tipo non può essere valutato, dato che le merci ivi sussunte provengono da voci collettive oppure seguono nuovi criteri di classificazione.

512 Spese amministrative

L'adozione della Convenzione sul Sistema armonizzato cagionerà costi unici per la formazione del personale e l'acquisto dell'attrezzatura per i nuovi metodi d'analisi nonché materiale informatico; per contro non implicherà spese amministrative periodiche supplementari. L'assistenza tecnica ai Paesi in sviluppo, prevista nell'articolo 5 della Convenzione, è già ora accordata: l'Amministrazione doganale organizza infatti dal 1979, in collaborazione con la direzione della cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario, del Dipartimento degli affari esteri, corsi in lingua francese, essenzialmente sulla nomenclatura, per funzionari doganali dei Paesi in sviluppo.

52 Ripercussioni sull'effettivo del personale

521 Automazione

L'adozione del Sistema armonizzato agevolerà l'installazione di apparecchi elettronici per l'elaborazione dei dati. Un passo in tal senso è già stato fatto nel quadro di una nuova presentazione della documentazione tariffaria (tariffa doganale e disposizioni d'esecuzione). La pubblicazione e gli adeguamenti futuri di questa documentazione si potranno operare in maniera più razionale e meno onerosa quantunque, in taluni campi, sia praticamente raddoppiata di volume.

522 Effettivo del personale

I provvedimenti di razionalizzazione considerati dovrebbero permettere all'Amministrazione doganale di poter farsi carico, senza aumento di personale, del lavoro supplementare derivante dall'adozione della nomenclatura del Sistema armonizzato. Per contro, il Servizio chimico-tecnico della Direzione generale delle dogane dovrà affrontare un maggior numero di analisi rese necessarie dalla classificazione della nuova nomenclatura e forse il suo effettivo dovrà essere aumentato di una unità. Comunque si potrà trarre le necessarie conclusioni soltanto dopo la messa in vigore della nuova tariffa doganale e dopo un periodo di prova.

523 Formazione

Poco prima dell'entrata in vigore della nuova tariffa, la Direzione generale delle dogane e le Direzioni di circondario organizzeranno dei corsi per il personale doganale allo scopo di istruirlo sulle nuove disposizioni. I funzionari tecnici dovranno affrontare nuove esigenze tecnologiche e le loro conoscenze in questo campo dovranno essere ampliate. Siffatto perfezionamento professionale potrà essere assicurato nel quadro dell'attuale sistema di formazione. L'amministrazione è naturalmente disposta ad offrire la propria assistenza ai corsi di iniziazione al Sistema armonizzato per i dichiaranti in dogana e le ditte di spedizione. I corsi di introduzione al Sistema armonizzato comporteranno costi unici; per contro non ne deriveranno costi supplementari periodici.

6 Linee direttive della politica di governo

Il disegno rientra nelle linee direttive della politica di governo 1983-1987 (FF 1984 I 121, allegato 2, lettera A).

7 Costituzionalità

Il decreto federale concernente la Convenzione internazionale sul Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci si fonda sull'articolo 8 numero 1 della Costituzione federale. La Convenzione può essere disdetta entro un termine di dodici mesi e, siccome non prevede l'adesione della Svizzera ad un'organizzazione internazionale né comporta un'unificazione multilaterale del diritto, non sottostà al referendum facoltativo (art. 89 cpv. 3 Cost.).

La *legge sulla Tariffa doganale*, compreso il suo allegato che costituisce la *Tariffa delle dogane* si basa sugli articoli 28 e 29 della Costituzione federale (cfr. anche n. 212.4). Nel numero 2 è già stata chiarita la ragione per cui si è rinunciato a procedere agli adeguamenti necessari mediante una semplice modifica e si è deciso di redigere una nuova legge. Quest'ultima riprende tuttavia, per l'essenziale, il tenore della vigente legge su la tariffa delle do-

gane svizzere (RS 632.10) ad eccezione dell'articolo 11, che prevede (cfr. n. 212.4) la delega al nostro Collegio di due competenze particolari. Esse non sono limitate nel tempo (restando in vigore fintantoché la tariffa doganale sarà basata sul Sistema armonizzato) onde abbiamo dovuto inserirle nella legge per tener conto della norma che i disposti di durata illimitata devono sottostare al referendum facoltativo.

La base costituzionale del *decreto federale concernente l'adeguamento di accordi internazionali in seguito alla Convenzione internazionale sul Sistema armonizzato* è data dall'articolo 8 che conferisce alla Confederazione la competenza di concludere trattati internazionali e, pertanto, di modificarli. L'autorizzazione concessa al nostro Collegio di approvare dette modifiche richiede la forma del decreto federale d'obbligatorietà generale.

Chiarimenti sulle principali modifiche rispetto alla Tariffa delle dogane svizzere 1959

(RS 632.10)

Il disegno differisce sensibilmente, in numerosi capitoli, della vigente Tariffa e ciò a motivo delle differenze di struttura fra la nomenclatura del Sistema armonizzato e quella della Tariffa delle dogane svizzere 1959. Le differenze più rilevanti sono qui di seguito dettagliatamente descritte.

Sezione I

Animali vivi e prodotti del regno animale

Nel capitolo 1 (animali vivi) sono state eliminate, a livello nazionale, una serie di sottovoci con un debole volume commerciale. Per il rimanente la struttura di questo capitolo non è stata modificata.

I capitoli 2 (carni e frattaglie commestibili) e 3 (pesci, crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici) sono stati molto suddivisi. L'articolazione del capitolo 3 in particolare è troppo estesa per i bisogni del nostro Paese; essa si basa su numerose richieste dei Paesi marittimi ed è una conseguenza spiacevole della Convenzione internazionale sul Sistema armonizzato a cui la Svizzera ha dovuto aderire suo malgrado. Siccome la franchigia verrà applicata alla maggior parte di queste sottovoci, l'attuazione del capitolo 3 non solleverà sicuramente grandi difficoltà. La suddivisione più accurata del capitolo 2 è stata accolta favorevolmente dalla maggioranza degli ambienti interessati.

Il capitolo 4 (latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove) si caratterizza per le diverse suddivisioni supplementari per il latte e taluni derivati (voce 0401 e 0402 attuali) nonché le uova di volatili (voce 0405 attuale), che non hanno sollevato alcuna obiezione. Il capitolo 4 comprende d'ora in poi lo yogurt aromatizzato o con aggiunta di frutta, attualmente nella voce di tariffa 1806 o 2107.

Il capitolo 5 (altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove) non ha praticamente subito modifiche, salvo che per la soppressione dell'attuale voce di tariffa 0505 (avanzi di pesce).

Nell maggior parte dei casi le aliquote in vigore della Sezione I sono state recepite integralmente o per lo meno con lievi differenze nel disegno di tariffa. A scopo di semplificazione, sono state fissate aliquote per 100 kg lordo per le arnie, invece dell'aliquota per arnia e per le carni della specie suina in mezzene (voci 0203.1100 e 0203.2100), invece dell'aliquota per metà.

Sezione II

Prodotti del regno vegetale

Sono stati conservati senza modifiche di struttura i capitoli 6 (piante vive e prodotti della floricoltura), 9 (caffè, tè, mate e spezie), 13 (gomme, resine e altri succhi e estratti vegetali) e 14 (materie da intreccio e altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove). Il capitolo 7 (ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecci) ha subito per contro una forte suddivisione per gli ortaggi o legumi freschi (voce 0701) che corrisponde tuttavia ampiamente alle suddivisioni nazionali attuali, sicché non comporta modifiche fondamentali. Tale capitolo comprende d'ora innanzi i pimenti del genere «Pimenta» secchi sminuzzati dell'attuale voce 0904, il granoturco dell'attuale voce 1005 nonché taluni prodotti a base di granoturco dolce classificato attualmente nella voce 2107.

Nei capitoli 8 (frutta commestibile; scorze di agrumi o di meloni), 10 (cereali) e 11 (prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; anulina; glutine di frumento) si è proceduto a suddivisioni d'ordine minore (voci attuali 0801, 0809, 1007, 1101 e 1104) e ad alcune ristrutturazioni (voci attuali 0803, 0805, 1104). Nel capitolo 8 sono classificate d'ora innanzi (voce 0811) le frutta allo stato congelato con aggiunta di zucchero dell'attuale voce 2003.

Nel capitolo 12 (semi e frutti oleosi; semi; sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi), l'attuale voce 1201 è stata notevolmente suddivisa. Su proposta segnatamente della Svizzera, tutte le alghe di cui alle attuali voci 1207 e 1405 sono state classificate, per semplificare, nella medesima voce (1212).

Le farine di cotiledoni, semi di carrube, semi di guar, di tamarindo, eterificati o esterificati passano dalla voce 3906 alla voce 1302 e i linters di cotone dalla voce 5502 alla voce 1404.

Nella maggior parte dei casi le aliquote vigenti della sezione II sono state recepite tali e quali o con lievi differenze nel disegno di tariffa. Per gli amidi della voce 1108 si è rinunciato ad inserire nella nuova tariffa le voci che prevedevano un trattamento differenziato secondo l'uso (vedere n. 222.32 del messaggio). Per quanto concerne il nuovo dazio supplementare stabilito per gli amidi e fecole, utilizzati per la preparazione della birra, si rinvia ai chiarimenti di cui alla Sezione IV, capitolo 17.

Sezione III

Grassi e oli, animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale

Il capitolo 15, che comprende i prodotti citati, è stato molto suddiviso per quanto attiene agli oli vegetali. Tale suddivisione corrisponde parzialmente a quello della voce 1507 dell'attuale Tariffa. La portata di talune voci vigenti (1502, 1506, 1512 e 1513) ha subito lievi modifiche. Le attuali voci

1515 e 1516 sono state raggruppate. Alcune cere classificate attualmente nella voce 3404, ad esempio gli oli di ricino idrogenati detti «opal wax», figurano d'ora innanzi nel capitolo 15.

Tutte le voci del capitolo 15 della vigente Tariffa, le quali prevedono un trattamento doganale differenziato secondo l'uso, sono state abbandonate. Tenuto conto dell'enorme suddivisione degli oli vegetali, si sarebbe dovuto creare un gran numero di sottovoci supplementari (cfr. n. 222.32 del mes-messaggio). L'attuale nota nazionale 3 del capitolo 15 non è stata ripresa poiché per gli oli greggi sono stati definiti criteri internazionali non esattamente concordanti con la nota menzionata.

Con una lievissima differenza le aliquote applicabili in tale sezione sono state recepite come tali.

Sezione IV

Prodotti delle industrie alimentari; bevande, liquidi alcolici e aceti; tabacchi e succedanei del tabacco lavorati

La struttura del capitolo 16 (preparazioni di carni, di pesci o crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici) non è stata modificata. La notevole articolazione delle voci 1602 e 1604 ha reso necessario un maggior numero di sottovoci svizzere supplementari. Secondo le nuove disposizioni (nota 2 del cap. 16, 1a del cap. 19, 1b del cap. 20 e 1d del cap. 21) le preparazioni alimentari rientrano nel capitolo 16 purché contengano più del 20 per cento in peso di salsiccia, salame, carne, frattaglie, sangue, pesce o crostacei, molluschi o altri invertebrati acquatici oppure di una combinazione di tali prodotti. È prevista un'eccezione per i prodotti farciti della voce 1902 e per le preparazioni delle voci 2103 e 2104 che restano classificate nelle loro voci rispettive senza tener conto della proporzione di carne, pesce, ecc. Il limite delle sostanze citate, fissato di norma al 20 per cento in peso, è superiore del 10 per cento a quello fissato dalle attuali disposizioni di polizia veterinaria e, per conseguenza, a quello tuttora determinante per la classificazione tariffaria. Ne deriva che tutta una serie di preparazioni alimentari di questo tipo saranno d'ora innanzi disposte nei capitoli 20 e 21. La struttura del capitolo 17 (zuccheri e prodotti a base di zuccheri) nonché quella del capitolo 18 (cacao e sue preparazioni) sono state mantenute. Si sono dovute aggiungere parecchie sottovoci svizzere nelle voci di tariffa 1702, 1704 e 1806 poiché la nomenclatura del Sistema armonizzato è ripartita diversamente dall'attuale tariffa.

Dato che l'articolo 378 dell'ordinanza sulle derrate alimentari autorizza, dal 1° gennaio 1982, anche l'impiego di saccarosio, zucchero invertito, destrosio, sciroppo di glucosio e di amido come anche di estratto di malto torrefatto per la preparazione di mosto per la fabbricazione della birra, le voci dei capitoli 11, 17 e 19 riguardanti questi prodotti, sono state completate da un dazio supplementare per i prodotti destinati agli usi menzionati. Si è potuto così realizzare una parità di trattamento rispetto alle altre materie prime da mescolare, e colmare simultaneamente una lacuna creata dall'

estensione della portata dell'articolo 378 citato. Gli ambienti interessati non hanno sollevato alcuna obiezione all'istituzione di questi dazi supplementari.

Nel capitolo 17 sono stati classificati il maltosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri dell'attuale voce 2943.

Nel capitolo 19 (preparazioni a base di cereali, di farine, di amidi, di fecole o di latte; prodotti della pasticceria) le attuali voci 1907 e 1908 sono state raggruppate in una sola (1905). Il rispettivo campo d'applicazione delle attuali voci 1902 (nuova 1901), 1903 (nuova 1902) e 1905 (nuova 1904) è stato parimenti ampliato. Infatti la voce 1901 comprende anche i prodotti tuttora classificati nelle voci 1806 e 2107 e le voci 1902 e 1904, dei prodotti riferentisi all'attuale voce 2107; la voce 1902 comprende inoltre le merci dell'attuale voce 1602. A motivo di tali ristrutturazioni e differenze di articolazione dei prodotti tra la nomenclatura del Sistema armonizzato e la Tariffa d'uso delle dogane svizzere, si è dovuto creare un numero relativamente elevato di sottovoci nazionali nelle voci 1901 e 1905. Riguardo al dazio supplementare sull'estratto di malto, si rinvia ai chiarimenti del capitolo 17.

Nel capitolo 20 (preparazioni di ortaggi, di legumi, di frutta o di altre parti di piante) sono state aggiunte due nuove voci a quattro cifre derivanti dalla suddivisione dell'attuale voce 2202. Quindi, in questo capitolo, saranno classificati (voci 2001, 2004, 2005 e 2008) il granoturco dolce e altri prodotti d'origine vegetale (cuori di palma, foglie di vigna, patate dolci, ecc.) che rientrano nell'attuale voce 2107, allo scopo di alleggerire quest'ultima voce di tariffa finora sovraccarica. Al fine di mantenere lo statu quo si è dovuto aggiungere parecchie sottovoci svizzere supplementari alle voci 2004, 2005, 2007, 2008 e 2009.

È stato fissato un tenore minimo in alcool — innovazione — per delimitare i succhi di frutta e di ortaggi del capitolo 20 precedentemente inseriti nel capitolo 22 (bibite alcoliche). Nella nuova nomenclatura sono considerati analcolici soltanto i succhi e le bevande il cui titolo alcolometrico volumico non eccede 0,5 per cento (vedere le note 5 del cap. 20 e 3 del cap. 22). I prodotti il cui titolo alcolometrico volumico supera lo 0,5 per cento vol., sono considerati bevande alcoliche. Da questo scaturisce una divergenza tra le disposizioni della nomenclatura del Sistema armonizzato e quelle dell'ordinanza sulle derrate alimentari che fissa tale limite a 0,7 per cento vol. Sono tuttora in corso, presso la FAO, tentativi per ricondurre questo limite a 0,5 per cento vol. leggermente superiore al «Codex alimentarius».

Una nuova voce a quattro cifre è stata inserita nel capitolo 21 (preparazioni alimentari diverse) per gelati commestibili. Questa voce comprende i gelati commestibili delle voci attuali 1806 e 2107. Le voci 2103 e 2104 attuali sono state raggruppate in una sola (2103). L'attuale voce 2106 diviene 2102. Le attuali voci 2102 e 2107 divengono rispettivamente 2101 e 2106. Considerata l'attuale notevole ripartizione svizzera della voce 2107 si è dovuto aggiungere ancora numerose sottovoci nazionali alla voce 2106.

Il capitolo 22 (bevande, liquidi alcolici e aceti) è stato ridotto di una voce a

quattro cifre; le attuali voci 2204 e 2205 sono state raggruppate in una sola voce (2204). Le voci attuali 2206-2210 diventano 2205-2209. Per quanto concerne il nuovo limite minimo del tenore alcolico si rinvia al capitolo 20. Le attuali note nazionali 4, 5 e 6 sono state soppresse. Le disposizioni della nota 4 sono state recepite nelle sottovoci svizzere, per cui decade la nota medesima. Decadono parimenti le note 5 e 6 giacché la nota 5, relativa al limite del tenore alcolico, avrebbe contrastato con la nuova nota 3 e la nota 6 è priva di base legale nella tariffa doganale.

Per analogia al criterio di delimitazione della capienza di 2 litri, fissata nelle sottovoci 2204 e 2205 della nomenclatura del Sistema armonizzato, tale limite è stato fissato anche nelle sottovoci svizzere per la delimitazione tra le botti da un canto e le bottiglie dall'altro. Ne deriva che la capienza ammessa per le bottiglie per bevande alcoliche è ridotta a 2 litri (3 l). Le capacità tra 2 e 3 litri non dovrebbero essere numerose, sicché tale provvedimento riveste importanza relativa.

Nella voce 2208 le aliquote attuali della voce 2209 per grado e per 100 kg peso lordo sono state convertite in aliquote per 100 kg peso lordo. Il calcolo di queste aliquote è basato sui dati forniti dalla Regia federale degli alcool in merito ai titoli alcolometrici volumici medi.

Nelle voci 2202-2208 le sottovoci svizzere nuove sono molto numerose.

Il capitolo 23 (residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali) è stato completato di due nuove voci a quattro cifre successivamente alla suddivisione in tre voci dell'attuale 2304. Per il rimanente, la struttura di questo capitolo è stata mantenuta. Lievi modifiche redazionali sono state operate nelle voci 2301, 2303, 2308 e 2309.

Nell'ambito del capitolo 24 (tabacchi e succedanei del tabacco lavorati) è stata creata la nuova voce a quattro cifre 2402 per i sigari, cigarillos e sigarette di tabacco o di succedanei del tabacco. L'ultima voce di questo capitolo (2403) comprende gli altri tabacchi lavorati nonché gli estratti e acqua di tabacco. I tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti» sono stati aggiunti alla stesura di questa voce.

L'attuale nota nazionale, nel capitolo 24, è divenuta superflua in seguito alla menzione dei succedanei del tabacco nel testo delle voci 2402 e 2403.

Nella sezione IV si è potuto operare una ristrutturazione integrale delle aliquote in vigore. Lo stesso dicasi per il capitolo 24 (tabacchi e succedanei del tabacco lavorati). Per il rimanente, divergenze minime sono da segnalare nelle aliquote che non sono state riprese integralmente. Nell'insieme, la quasi totalità delle sottovoci svizzere attuali sono state recepite in detta sezione.

Sezione V

Prodotti minerali

Di norma la struttura del capitolo 25 (sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calci e cementi) non è stata modificata. Soltanto l'attuale voce 2507 è stata ripar-

tita in due voci a quattro cifre. D'ora innanzi, il gesso per l'odontoiatria classificato attualmente nella voce 3819, figurerà nella voce 2520. Nel capitolo 26 (minerali, scorie e ceneri) l'attuale voce 2601 è stata suddivisa in 17 voci a quattro cifre (2601/2617). È stata parimenti suddivisa in due voci a quattro cifre la voce attuale 2602 (2618/2619). Le voci attualmente comprese nella voce 3104 sono d'ora in poi classificate nella voce 2621.

Il capitolo 27 (combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali) non ha praticamente subito modifiche. Soltanto le attuali voci 2712 e 2713 sono state raggruppate in una sola voce a quattro cifre (2712). La nota svizzera attuale +4 della sezione VI è stata recepita come seconda nota svizzera del capitolo 27, con emendamento del testo e decade l'attuale nota +6 del capitolo 27; d'altro canto questa disposizione d'obbligatorietà generale viene inserita nel primo capitolo che entra in considerazione. La terza nota svizzera del capitolo 27 che si basa sull'attuale nota +7 è stata leggermente modificata. Nel primo periodo è stato altresì soppresso il termine «liquido» e aggiunto «esercito» nella lettera a). Dato che le aliquote delle voci tariffarie in questione sono già adattate alla disposizione della nota +8 e pertanto riprese, l'attuale nota +8 non figura più nel disegno del capitolo 27.

Nella sezione V le aliquote in vigore sono state recepite praticamente tali e quali o con lievi differenze.

Sezione VI

Prodotti delle industrie chimiche e delle industrie connesse

In sostanza è stata mantenuta la struttura attuale del capitolo 28 (prodotti chimici inorganici; composti inorganici o organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi). Il campo d'applicazione delle voci attuali 2810 e 2812 (nuove 2809 e 2810) è stato leggermente ampliato con l'aggiunta degli acidi ipofosforico e metaborico attualmente compresi nella voce 2813. Nella voce 2844 (attuale 2850) sono stati aggiunti ferrouranio attualmente classificato nella voce 7302 e taluni luminofori radioattivi dell'attuale voce 3207.

L'essenziale dell'attuale struttura del capitolo 29 (prodotti chimici organici) è stata mantenuta. Le attuali voci 2901 e 2914 sono state suddivise ciascuna in due voci a quattro cifre (nuove 2901/2902; 2915/2916); l'attuale voce 2935 è ripartita in tre nuove voci a quattro cifre (2932/2934). Per contro le attuali voci 2933 e 2934 sono state raggruppate in una sola voce (2931). L'attuale voce 2937 è stata eliminata e i suoi prodotti riclassificati in 2934. Il campo d'applicazione dell'attuale voce 2935 (nuove 2932/2934) è stato ampliato con l'aggiunta di una serie di prodotti delle attuali voci 2908-2912, 2916, 2925/2926 e 2931.

Nel capitolo 30 (prodotti farmaceutici) l'attuale voce 3003 è stata suddivisa in due voci (3003 e 3004). Inoltre il campo d'applicazione delle attuali voci 3002 e 3005 (nuove 3002 e 3006) è stato leggermente ampliato. D'ora in-

nanzi sono classificate nel capitolo 30 l'eparina compresa finora nella voce 3906 (nuova 3001), le globuline del sangue e le sieroglobuline della voce 3504 (nuova 3002) nonché i cementi per la ricostruzione ossea classificati attualmente nella voce 3819 (nuovo 3006).

La struttura del capitolo 31 (concimi) non ha subito modifiche. Il campo d'applicazione della voce 3101 è stato ampliato con l'aggiunta di una parte dei concimi di origine animale o vegetale trattati chimicamente e finora classificati nella voce 3105. Sono d'ora innanzi compresi nel capitolo 31 i nitrati di sodio e di calcio della voce attuale 2839 (nuova 3102), la calcionammide della voce 2858 (nuova 3102), il solfato di potassio della voce 2838 (nuova 3104) e il solfato di magnesio e di potassio dell'attuale voce 2848 (nuova 3104).

Nell'ambito del capitolo 32 (estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti e altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri) è stata operata una maggiore suddivisione per quanto concerne le pitture e vernici. L'attuale voce 3209 è stata suddivisa in quattro voci a quattro cifre (3208, 3209, 3210 e 3212). Nel capitolo 32 (voce 3214) sarà classificata la ceralacca dell'attuale voce 9809 non avente le proprietà delle cere propriamente dette.

Il capitolo 33 (oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toeletta preparati e preparazioni cosmetiche) è stato parzialmente ristrutturato. L'attuale voce 3306 è stata suddivisa in 5 voci a quattro cifre (3303-3306). Le acque distillate aromatiche e le soluzioni acquose di oli essenziali comprese attualmente nella voce 3306 sono state recepite nella voce 3301. In questo capitolo sono classificati (voce 3307) gli articoli di ovatta, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di profumo o preparazioni cosmetiche, compresi attualmente nelle voci 5901, 5902 e 5903.

La struttura attuale dei capitoli 34 (saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli, «cere per l'odontoiatria» e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso) e 35 (sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi), 36 (polveri e esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili) e 37 (prodotti per la fotografia e per la cinematografia) sono stati recepiti tali e quali. D'ora innanzi nel capitolo 34 sono classificati gli articoli di ovatta, feltri e stoffe non tessute impregnate, spalmati o ricoperti di sapone o di detergenti delle voci attuali 3306, 5902 e 5903 (nuova 3401), composizioni per l'odontoiatria a base di gesso, finora compresi nella voce 3819 (nuova 3407) nonché le preparazioni antiruggine o anticorrosione a base di lubrificanti (voce 3403), le ceralacche con proprietà lubrificanti dell'attuale voce 9809 (nuova 3404) e gli articoli in materia plastica, gamma alveolare, feltri e stoffe non tessute delle voci 3907, 4014, 5902 e 5903 impregnati, spalmati o ricoperti di lucidi o creme per calzature, eucaustici, lucidi per carrozzerie, vetro o metalli, paste e polveri per pulire e lucidare e preparazioni simili (voce 3405). La voce 3505 comprende ormai gli amidi esterificati inclusi nell'attuale voce 3906. Nel capitolo 37 il campo d'applicazione delle voci 3701 e 3702 è stato

ampliato con l'aggiunta della categoria «pellicole fotografiche piane o in rotoli a sviluppo e stampa istantanei» attualmente classificate nella voce 3703. Nel quadro del Sistema armonizzato la voce 3702 è stata fortemente suddivisa.

Il capitolo 38 (prodotti vari delle industrie chimiche) è stato oggetto di maggiore suddivisione. L'attuale voce 3819 è stata suddivisa in otto voci a 4 cifre. Inoltre per alleggerire l'attuale voce 3819 alcuni prodotti sono stati riclassificati nelle voci 3801, 3804, 3805, 3809, 3811 e 3812. Il capitolo 38 comprende d'ora innanzi la grafite colloidale o semicollodale in sospensione oleosa nonché gli additivi per oli lubrificanti dell'attuale voce 3403 e le gomme fuse dell'attuale voce 3905.

Le aliquote di dazio in vigore nella sezione VI sono state recepite tali e quali nella maggior parte dei casi o soltanto con minime differenze. Per le pellicole cinematografiche della voce 3706 è stato mantenuto l'onere doganale per metro quale base di riscossione (è fatta eccezione per le aliquote per pezzo o per 100 kg lordi). Per le ragioni esposte nel capitolo 27 l'attuale nota +4 della sezione VI è stata soppressa. Nella voce 3506 è stata aggiunta, onde soddisfare le richieste degli ambienti interessati, una suddivisione nazionale per le colle a base di gomma o di materie plastiche (voci 3506.9110/3506.9190). I N.B. nelle voci 2901.30, 2902.10 e 2926.10 attuali decadono in ragione della ristrutturazione del capitolo 29. L'attuale N.B. nella voce 3707.10 è stata recepita come nota svizzera del capitolo 37.

Sezione VII

Materie plastiche e lavori di tali materie; gomma e lavori di gomma

Il capitolo 39 (materie plastiche e lavori di tali materie) è stato interamente riveduto. Le attuali voci a quattro cifre (3901-3907) sono state sostituite da 23 voci a quattro cifre (3901-3923). Le sottovoci della nomenclatura del Sistema armonizzato sono state riprese senza suddivisioni nazionali supplementari, ad eccezione di una sola voce (3926.2010/3926.2090). D'ora innanzi sono classificate nel capitolo 39 i prodotti citati nelle nuove voci 3918 e 3919 provvisti di stampe o illustrazioni non aventi carattere accessorio, finora compresi nella voce 4911 nonché le borse di fogli di materia plastica per uso non prolungato (voce 3923) compresi finora nella voce 4202.

La struttura del capitolo 40 (gomma e lavori di gomma) è stata mantenuta praticamente intatta. L'attuale voce 4011 è stata suddivisa in tre voci a quattro cifre (4011/4013); le voci 4015 e 4016 attuali sono state raggruppate in una sola voce (4017). In questo stesso capitolo sono inoltre classificate (voce 4016) le merci di gomma vulcanizzata non indurita comprese attualmente nei capitoli 86, 87 e 88. Il campo d'applicazione delle nuove voci 4001, 4002, 4005 e 4006 è stato lievemente modificato rispetto alle medesime voci dell'attuale nomenclatura.

Parimenti nella sezione VII la maggior parte delle aliquote sono state riprese tali e quali o con lievi differenze.

Sezione VIII

Pelli, cuoio, pellicce e lavori di tali materie; articoli di selleria e finimenti; articoli da viaggio, borse, borsette e contenitori simili; lavori di budella

Nel capitolo 41 (pelli — diverse da quelle per pellicceria — e cuoio) l'attuale voce 4101 è stata ripartita in tre voci a quattro cifre (4101-4103). Nella voce 4104, per motivi di semplificazione, non sono state recepite le sottovoci nazionali dell'attuale voce 4102. La struttura dei capitoli 42 (lavori di cuoio; articoli di selleria e finimenti; viaggio, borse, borsette e contenitori simili; articoli da lavori di budella) e 43 (pellicce e loro lavori; pellicce artificiali) è stata mantenuta. Il campo d'applicazione della voce 4202 è stato notevolmente ampliato; d'ora innanzi taluni prodotti citati nella voce 4202 possono essere costituiti anche di materie non ancora ammesse. Quest'ultima voce comprende segnatamente taluni articoli i quali, in ragione della loro composizione, rientrano nelle voci 3907, 4427, 4428, 6005, 7340, 7419, 7506, 7616, 7906. Tenuto conto dell'accurata suddivisione che presenta la nomenclatura del Sistema armonizzato a questa voce, si è rinunciato ad una suddivisione nazionale secondo il peso unitario. Per evitare in avvenire problemi di delimitazione, nella voce 4203 si è rinunciato a ripartire separatamente gli indumenti di cuoio scamosciato e, nella voce 4303, a creare una sottovoce per gli indumenti di pelli di pecora o di capra, del genere fornito dalle razze nostrane. Il campo d'applicazione della voce 4302 è stato ampliato con l'aggiunta delle pelli dette «allungate» classificate attualmente nella voce 4303.

Nella sezione VIII parallelamente ad una serie di aliquote recepite senza modifiche, si è dovuto creare un certo numero di aliquote medie calcolate secondo le regole del GATT.

La nota +3 del capitolo 41 non è stata ripresa poiché figurerà nel testo delle sottovoci considerate. La nota +4 del capitolo 41 è stata soppressa poiché le sottovoci del Sistema armonizzato non prevedono distinzioni secondo il genere di concia né tantomeno per il cuoio conciato preliminarmente. La nota +5 del capitolo in questione non è stata ripresa poiché contrasterebbe con le sottovoci previste per il cuoio conciato preliminarmente nella nomenclatura del Sistema armonizzato. Per i cuoi umidi conciati preliminarmente si dovrebbe creare, all'occorrenza, un «Revers» (impegno di garanzia) secondo l'articolo 18 della legge federale sulle dogane.

Sezione IX

Legno, carbone di legna e lavori di legno; sughero e lavori di sughero; lavori di intreccio o da paniera

La struttura del capitolo 44 (legno, carbone di legna e lavori di legno) è stata lievemente modificata; sono diminuite le voci a quattro cifre. Le voci attuali 4403 e 4404 sono state raggruppate nella voce 4403 le voci attuali 4416, 4419, 4426 soppresse, e i loro prodotti riclassificati nelle voci 4418, 4409-4413 e 4421. Il campo d'applicazione delle voci 4401, 4407 (attuale

4405), 4408 (attuale 4414) e 4415 (attuale 4421) è stato ampliato. Le voci 4407 e 4408 comprendono ormai anche i legni piallati classificati attualmente nella voce 4413. Nella voce 4415 saranno d'ora innanzi inserite le palette attualmente comprese nella voce 4428. È stato modificato anche l'ordine delle voci 4409 (nuova 4404), 4412 (nuova 4405), 4418 (nuova 4410) e 4425 (nuova 4417).

La struttura del capitolo 45 (sughero e lavori di sughero) e 46 (lavori di intreccio o da panieraio) non è mutata.

Siccome si è dovuto rinunciare alla creazione di numerose suddivisioni nazionali supplementari, parecchie aliquote vigenti della sezione IX non sono state recepite tali e quali. Si è quindi dovuto fissare una serie di aliquote medie. Dato che le sottovoci relative ai prodotti di legno fino impiallacciato non sono state riprese, la nota +5 del capitolo 44 decade.

Sezione X

Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; avanzi e rifiuti di carta o di cartone; carta e sue utilizzazioni

Il numero delle voci del capitolo 47 (paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; avanzi e rifiuti di carta o di cartone) è passato da due a sette a causa della suddivisione dell'attuale voce 4701. Nel capitolo 48 (carta e cartoni; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone) l'attuale sottocapitolo I è stato totalmente rimaneggiato. Inoltre sono stati soppressi gli altri sottocapitoli. La creazione delle nuove voci 4801, 4802, 4804 ha richiesto la messa a punto di definizioni per i prodotti che vi sono classificati. Le rispettive definizioni formano oggetto nelle note 3, 4 e 5. Le nuove voci 4801-4811 concernono in linea di massima le merci comprese nelle attuali voci 4801-4807 poiché i prodotti attualmente classificati nella voce 4801 formano l'essenziale delle nuove voci 4801-4805. I prodotti di cui all'attuale voce 4807 figureranno nelle nuove voci 4809-4811. Il campo d'applicazione dell'attuale voce 4810 (nuova 4813) è stato ampliato con l'aggiunta di tutte le carte da sigarette (comprese quelle delle attuali voci 4801 e 4815). In virtù delle disposizioni della nuova nota 8, la portata della voce 4814 (attuale 4811) relativa alle carte da parati è stata fortemente estesa. Questa voce comprenderà d'ora innanzi anche i prodotti finora classificati in 4602, 4801, 4805, 4807 e 4911. Le nuove voci 4818 si riferiscono a merci fabbricate con prodotti rientranti nella nuova voce 4803. La portata della voce 4823 (attuale 4821) è stata parimenti ampliata giacché comprende la maggior parte dei prodotti di cui alla voce 4815 attuale.

La struttura del capitolo 49 (prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani) è stata recepita tale e quale. Il testo della nuova nota 5 (attuale 4) è stato modificato, tenuto conto della portata della voce 4902 che copre d'ora innanzi anche gli stampati pubblicitari pubblicati periodicamente. La nota 2 che definisce la nozione di «stampato» è nuova. Il campo d'applicazione delle voci 4901, 4909 e 4910 è stato leggermente ampliato con l'aggiunta di taluni prodotti

delle voci 4906 e 4911. La voce 4906 non comprende più alcun testo dattiloscritto, poiché rientra d'ora innanzi nelle voci 4901 e 4911. È stato pure ampliato il campo d'applicazione delle voci 4909 e 4910. La voce 4909 comprenderà d'ora in poi anche le cartoline postali, e le altre cartoline con o senza illustrazioni classificate attualmente nella voce 4911. La voce 4910 comprenderà anche i calendari di ogni sorta.

In considerazione delle ristrutturazioni, di cui alcune molto importanti (segnatamente nel cap. 48) le aliquote vigenti sono state recepite in numerosi casi non senza modificazioni. Pertanto parecchie aliquote medie sono state create nei capitoli 47-49. Inoltre si è rinunciato a prorogare i vari «Revers». Va da sé che in luogo delle voci tariffarie relative alle merci gravate da dazi differenziati secondo l'uso, occorrerà creare in caso di bisogno «Revers» ai sensi dell'articolo 18 capoverso 2 della legge sulle dogane svizzere.

Non è stato mantenuto il «NB» della voce 4701 dato che l'uso come tale delle materie fibrose non perforate del capitolo 47 non è preso in considerazione. Tutte le note nazionali del capitolo 48 sono state abbandonate in quanto inapplicabili nell'ambito della nuova struttura di questo capitolo e talune sarebbero persino in contrasto con le nuove note. Poiché il materiale di propaganda turistica sarà d'ora innanzi classificato in due sottovoci è stato tralasciato il «NB» nella voce 4911.20. Nel capitolo 49 è stata creata una nota svizzera per definire «gli stampati di propaganda turistica». La relativa definizione si fonda sull'articolo 2 lettera a del protocollo aggiuntivo alla Convenzione sulle agevolazioni doganali in favore del turismo, concernente l'importazione di documenti e di materiale pubblicitario (RS 0.631.250.211) adottata con decreto federale del 6 marzo 1956 (RS 0.631.250.21).

Sezione XI

Materie tessili e manufatti tessili

La sezione XI è stata rimaneggiata interamente. L'ordine dei capitoli tariffari della prima parte della medesima sezione è stato modificato in funzione della natura delle materie tessili. Inoltre il capitolo 52 attualmente composto di due soli voci tariffarie è stato soppresso. I filati metallici dell'attuale capitolo 52 sono compresi ora nei capitoli 56 e 58. La sezione XI comprende, nella sua nuova struttura, le materie tessili di provenienza animale (cap. 50 e 51) indi le materie tessili di provenienza vegetale (cap. 52 e 53) ed infine le materie tessili artificiali e sintetiche (cap. 54 e 55). Le materie tessili vegetali attualmente nei capitoli 54 e 57 sono state raggruppate (cap. 53). Il capitolo 56 comprende d'ora innanzi le merci delle attuali voci 5901-5906, i filati metallici della voce 5201 attuale nonché i filati di ciniglia e i filati spiralati dell'attuale voce 5807. Nel nuovo capitolo 57 sono classificati i tappeti di materie tessili delle attuali voci 5801 e 5802 nonché i tappeti di feltro della voce 5902. Il capitolo 58 comprenderà d'ora innanzi le merci delle attuali voci 5803 a 5810 (ad eccezione dei filati di ciniglia del nuovo cap. 56 e dei filati detti «a catenella» dell'attuale voce 5807), i tessuti di filati metallici dell'attuale voce 5202, i tessuti a punto di garza degli

attuali capitoli 50 a 57 e i tessuti arricciati del genere spugna dei capitoli 55, 59, 60. Il nuovo capitolo 59 include i prodotti attualmente compresi nelle voci 5907 a 5917. Il campo d'applicazione del capitolo 60 è stato limitato ai tessuti di maglieria al pezzo. Il nuovo capitolo 61 comprende gli indumenti e gli accessori di abbigliamento a maglia derivanti dall'attuale capitolo 60. Gli articoli «simili» diversi da quelli a maglia saranno compresi nel capitolo 62. Le merci dell'attuale capitolo 62 figureranno con gli articoli «simili» a maglia dell'attuale capitolo 60, nel capitolo 63. Quest'ultimo comprende ancora taluni assortimenti di articoli tessili nonché articoli da ripartire che già vi figurano attualmente. Un'importante innovazione è stata apportata dalla nota 2 di questa sezione riferentesi all'assortimento di articoli tessili misti. Sono determinanti, in primo luogo, le materie tessili classificate finora in una voce a quattro cifre.

Nella sezione XI (voce 5654) sono classificati d'ora innanzi i fili e corde di gomma dell'attuale voce 4007 ricoperti di materie tessili. Inoltre, nella sezione XI sono state create diverse nuove note le quali, essenzialmente, descrivono con maggior dettaglio nozioni che figurano nella nomenclatura. Le norme citate nelle attuali note 3 e 4 sono state parzialmente modificate o precisate.

L'attuale struttura del capitolo 50 (seta) non ha subito modifiche. Sono stati lievemente modificati i testi delle voci 5004 a 5007 (voci attuali 5004/5 e 5007/8). Il capitolo 51 (lana, peli fini o grossolani; filati e tessuti di crine) corrisponde nell'insieme all'attuale capitolo 53. La voce 5311 è stata suddivisa in due voci a quattro cifre (5111/2). I filati di peli grossolani o di crine delle attuali voci 5309 e 5310 sono stati raggruppati nella voce 5110. Nel capitolo 52 (cotone) sono classificate le merci dell'attuale capitolo 55, ad eccezione dei linters di cotone riclassificati nel capitolo 14 nonché dei tessuti a punto di garza e i tessuti arricciati del genere spugna delle attuali voci 5507/8 riclassificati nel capitolo 58. Una nuova voce a quattro cifre (5204) è stata creata per i filati per cucire. L'attuale voce 5505 è stata suddivisa in due voci a quattro cifre (5205/6) e l'attuale 5509 in cinque voci a quattro cifre (5208-5212). Le voci 5205/6 e 5208-5212 presentano un numero relativamente elevato di sottovoci, il che aumenta il volume di questo capitolo.

Il capitolo 53 (altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta) comprendono i prodotti attualmente inclusi nei capitoli 54 e 57. I prodotti in lino attualmente classificati nelle voci 5401-5405 sono d'ora innanzi compresi nelle voci 5301, 5306 e 5309. I prodotti in ramia compresi nell'attuale capitolo 54 nonché tutte le materie tessili dell'attuale capitolo 57 sono inclusi nelle nuove voci 5302 a 5305, 5307/8 e 5310/11. Contrariamente al capitolo 52, che è dato strutturato in maniera sensibilmente più vasta dell'attuale capitolo 55, il nuovo capitolo 53 appare più limitato in seguito alla fusione dei capitoli 54 e 57 attuali.

Il campo d'applicazione del nuovo capitolo 54 (filamenti sintetici o artificiali) corrisponde per l'essenziale a quello dell'attuale capitolo 51 con la differenza che per le due materie tessili in questione — fatta eccezione per i filati per cucire della voce 5401 e dei filati per la vendita al minuto della

voce 5406 — sono state create voci a 4 cifre distinte (5402, 5404 e 5407, per le materie sintetiche e 5403, 5405 e 5408, per quelle artificiali). Una suddivisione relativamente importante è stata operata anche per le voci 5402/3 e 5407/8.

Nel capitolo 55 (fibre sintetiche o artificiali discontinue) sono recepiti i prodotti attualmente classificati nel capitolo 56. In questo capitolo è stata creata una voce a quattro cifre per i filati per cucire. Ad eccezione dei cascami di cui alla voce 5505, dei filati per cucire (voce 5508) e dei filati per la vendita al minuto (voce 5511), i due tipi di materie tessili del capitolo 55 sono classificati, al pari dell'attuale capitolo 54, in serie distinte di voci a quattro cifre (voci 5501, 5503, 5506, 5509, 5512 a 5515 per le materie tessili sintetiche e 5504, 5507, 5510 e 5516 per quelle artificiali). L'attuale 5607 è stata suddivisa in cinque voci a quattro cifre. Queste ultime, a loro volta, sono state corredate di un gran numero di sottovoci. Le voci 5509/10 hanno subito anch'esse una notevole articolazione. Pertanto il nuovo capitolo 55 è nettamente più voluminoso dell'attuale capitolo 56.

Per quanto concerne il campo d'applicazione generale dei capitoli 56-63 si rinvia alle spiegazioni relative alla sezione XI. Nel capitolo 56 (ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spaghi, corde e funi; manufatti di corderia) è stata creata una voce a quattro cifre (5604) per i fili e corde di gomma ricoperti di materie tessili dell'attuale 4007 e per i filati di materie tessili impregnati, spalmati, ricoperti o foderati di gomma o di materia plastica degli attuali capitoli 50-57. I filati detti «a catenella» compresi nella voce 6001 attuale saranno d'ora innanzi classificati nella voce 5606. Sono altresì classificati nel capitolo 56 (5608) taluni articoli di rete, quali le reti per la spesa e simili, delle attuali voci 6005 e 6205. Il campo d'applicazione delle attuali voci 5902/5903 è stato fortemente limitato poiché le voci 5602/5603 loro corrispondenti nel nuovo sistema non comprendono più gli articoli in feltro o le stoffe non tessute.

Nel capitolo 57 (tappeti e altri rivestimenti per pavimenti, di materie tessili) non rientrano soltanto i tappeti e i rivestimenti per pavimenti delle attuali voci 5801 e 5802 — quest'ultima voce essendo stata suddivisa in tre voci a quattro cifre (5702/3 e 5705) — bensì anche i tappeti e i rivestimenti di feltro per pavimenti dell'attuale voce 5902 (nuova 5704).

Il campo d'applicazione del capitolo 58 (tessuti speciali; prodotti tessili tufted; pizzi; arazzi, passamaneria; ricami) per quanto concerne le attuali voci 5803-5810 è stato essenzialmente mantenuto. Per contro sono state operate talune ristrutturazioni ed estensioni dei campi d'applicazione di alcune voci. Le attuali voci 5808/5809 sono state raggruppate in una sola voce (5804). Le attuali voci 5803, 5804, 5805, 5806 e 5807 corrispondono alle nuove voci 5805, 5801/2, 5806, 5807 e 5808. Nel capitolo 58 sono stati riclassificati: prodotti tessili tufted, attualmente nei capitoli 59 e 60 (voce 5802), tutti i tessuti a punto di garza dei capitoli 50 a 57 attuali (voce 5803), i tessuti arricciati del genere spugna dei capitoli 55 e 59 attuali, le etichette di maglieria dell'attuale voce 6001 (voce 5807) e i prodotti tessili in pezza costituiti da uno o più strati di materie tessili associate ad una materia per imbottitura, classificati attualmente nei capitoli 50 a 57 (voce 5811). Per

esaudire i desideri dell'industria svizzera del ricamo l'attuale voce 5810 «ricami in pezza» è stata recepita tale e quale (inizialmente si pensava di cambiarle numerazione).

Il nuovo capitolo 59 (tessuti impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati; manufatti tecnici di materie tessili) è costituito per l'essenziale dalla seconda parte dell'attuale capitolo 59 (voce 5907 a 5917) e comprende due nuove voci a quattro cifre (la voce 5902 per le nappe tramate per pneumatici e la voce 5905 per i rivestimenti murali di materie tessili), i cui prodotti provengono dall'attuale voce 5104 (nappe tramate per pneumatici) e dai capitoli 50 a 60 (rivestimenti murali di materie tessili).

Il campo d'applicazione dell'attuale voce 5911 (nuova 5906) è stato ampliato ai tessuti a maglia gommati dell'attuale voce 6006. Per contro l'attuale voce 5913 è stata eliminata ed i tessuti elastici che vi si riferiscono dovranno essere classificati secondo la natura dei tessuti e delle materie tessili.

D'ora innanzi il capitolo 60 (stoffa a maglia) comprenderà soltanto due voci a quattro cifre che comprendono essenzialmente i prodotti dell'attuale 6001. Il campo d'applicazione del capitolo 61 (indumenti e accessori di abbigliamento, a maglia) s'estende all'abbigliamento (compresi gli accessori) classificati nelle attuali voci 6002 a 6006. L'attuale suddivisione è stata fortemente ritoccata poiché le merci comprese nelle cinque voci a quattro cifre sono state ripartite in totale su 17 voci a quattro cifre, le medesime parecchio suddivise.

D'ora innanzi, e questo rappresenta un'innovazione, per gli indumenti a maglia bisognerà fare la distinzione tra l'abbigliamento da donna o ragazza da un lato e da uomo o ragazzo dall'altro, ai fini di una loro classificazione in talune voci.

È stata eliminata l'attuale voce 6006, comprendente i tessuti al pezzo e altri articoli di maglia elastica nonché di maglia gommata. I tessuti di maglia gommata saranno classificati nella voce 5911 e gli altri articoli seguiranno il regime dei prodotti simili non elastici.

Il capitolo 62 (indumenti e accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia) è parallelo al capitolo 61 poiché presenta nell'insieme la stessa struttura, inerente alla natura della merce. Il suo campo d'applicazione corrisponde in pratica a quello dell'attuale capitolo 61. Il numero delle voci a quattro cifre è passato da 10 a 17 con una forte suddivisione.

Nel capitolo 63 (altri articoli tessili confezionati; assortimenti; articoli da rigattare e stracci) sono stati raggruppati prodotti degli attuali capitoli 59 (voce 5902/3), 60 (voce 6005/6), 62 e 63. L'attuale voce 6202 è stata suddivisa in tre voci a quattro cifre (6302 a 6304) che d'ora innanzi comprenderanno anche merci analoghe di maglia (voci attuali 6005/6) e di feltro o di stoffe non tessute (voce attuale 5902/3). Il campo d'applicazione dell'attuale voce 6201 (nuova 6301) è stato esteso alle coperte delle attuali voci 5903 e 6005. Le nuove voci 6305 a 6307 corrispondono in linea di massima alle attuali 6203-6205, poiché il loro campo d'applicazione è stato parimenti ampliato alle corrispondenti merci delle attuali voci 5902, 5903, 6005 e

6006. Su proposta svizzera è stata creata una nuova voce a quattro cifre per gli assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati (voce 6308). Le voci 6309/10 corrispondono alle voci 6301/2 dell'attuale capitolo 63. Le voci 6302 a 6306 presentano numerose suddivisioni, sicché il nuovo capitolo 63 supera l'ampiezza degli attuali capitoli 62 e 63.

A motivo delle numerose ristrutturazioni e del gran numero di sottovoci, si sono potuti recepire tali e quali soltanto alcuni dazi in vigore della sezione XI. In parecchi casi si è dovuto fissare aliquote medie ponderate in base al volume degli scambi; tali aliquote variano di poco, almeno in parte, rispetto a quelle tuttora vigenti.

Dato che si è dovuto rinunciare a differenziare i tessuti non lavorati da quelli lavorati, la nota 5 svizzera della sezione XI è stata tralasciata. Questa distinzione si presenta solamente qualora, nel Sistema armonizzato, è prevista una delimitazione tra i tessuti a armatura tela o a armatura saia e i tessuti con altre armature (cap. 52 e 55). La rinuncia generalizzata alla ripartizione separata dei tessuti lavorati ha consentito di semplificare la nomenclatura e di eliminare voci dette «a supplemento» che sollevavano sempre problemi sia nell'applicazione di disposizioni tariffarie sia nell'approntamento del materiale statistico. L'attuale nota svizzera 2.C. della sezione XI è sostituita dalla nota 2.A. delle pertinenti sottovoci. L'attuale nota svizzera 9 della sezione XI è stata eliminata trattandosi di un alleggerimento limitato nel tempo per taluni Paesi in sviluppo; va da sé comunque che l'alleggerimento sarà mantenuto nei limiti previsti.

La nota svizzera del capitolo 53 non è stata ripresa a causa della soppressione del criterio del numero di fili per i tessuti di lana. La nomenclatura del Sistema armonizzato presenta già una notevole suddivisione e un'articolazione supplementare, secondo il numero di fili per quadrato di 5 mm di lato, avrebbe comportato un numero sproporzionato di sottovoci. Per semplificare, il criterio del numero di fili in un quadrato di 5 mm di lato è stato tralasciato anche per i tessuti di lino e di ramia; per conseguenza la nota svizzera del capitolo 54 diviene superflua. La nota svizzera del capitolo 55 è parimenti senza oggetto giacché i linters di cotone sono stati riclassificati nel capitolo 14. Nel capitolo 57 la nota svizzera non è stata recepita in seguito alla soppressione del criterio del numero di fili per quadrato di 5 mm di lato per i tessuti delle attuali voci 5710 e 5711.

Il N.B. nella voce 6204 non è stato ripreso essendo decaduta la nuova struttura della nomenclatura. Tenuto conto del volume minimo di scambi registrato da alcuni anni nei capitoli 54 e 57 si è rinunciato a recepire nel nuovo capitolo 53 gran parte dell'articolazione delle attuali sottovoci svizzere di tali capitoli.

La distinzione operata nelle attuali voci 6102, 6104, 6105, 6106, 6111 e 6202, tra gli articoli non ricamati e quelli ricamati, non è stata ripresa totalmente bensì soltanto nelle proporzioni auspiccate dagli ambienti interessati. Si poté così evitare una più ampia suddivisione della nomenclatura del Sistema armonizzato. Sono state altresì tralasciate le voci dette «a supplemento» che pongono sempre problemi sia nell'applicazione della Tariffa doganale sia nell'approntamento del materiale statistico.

I vestiti e accessori di abbigliamento, coperte, biancheria da casa ed articoli d'arredamento (diversi dalle merci delle voci 5801, 5802 e 5803) di materie tessili, calzature e copricapi di qualsiasi materia, recanti tracce palesi dell'uso e presentati alla rinfusa o in balle, sacchi od altri simili condizionamenti non destinati alla sfilacciatura (voce 6301.12) sottostanno attualmente agli stessi dazi dei nuovi articoli. Questo tipo di sdoganamento causa manipolazioni sproporzionate segnatamente per le merci non selezionate o comporta oneri doganali esagerati. Pertanto per semplificare è stato proposto un dazio unico; l'aliquota presa in considerazione è quella più bassa applicata per l'abbigliamento in tessuto di cotone.

Sezione XII

Calzature, cappelli, copricapi, altre acconciature, ombrelli (da pioggia e da sole), bastoni, fruste, frustini e loro parti; piume preparate e oggetti di piume; fiori artificiali; lavori di capelli

La struttura del capitolo 64 (calzature, ghette e oggetti simili; parti di questi oggetti) è stata leggermente modificata. Le attuali voci 6401 e 6402 sono state suddivise ciascuna in due voci a quattro cifre (6401/2 e 6403/4); quanto alle attuali voci 6403 e 6404 nonché 6405 e 6406 sono state raggruppate in due voci a quattro cifre (6405 e 6406). D'ora innanzi rientreranno nel capitolo 64 le parti di calzature in metallo, tuttora classificate secondo la materia.

I capitoli 65 (cappelli, copricapi e altre acconciature; loro parti), 66 (ombrelli (da pioggia e da sole), bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti) e 67 (piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli) sono stati recepiti praticamente senza cambiamenti. Nel capitolo 65 saranno classificate d'ora innanzi (6505) le reticelle e le reti comprese attualmente in 6704.

Nella sezione XII sono state riprese soltanto talune aliquote tuttora vigenti e in numerosi casi create aliquote medie. Il N.B. alla voce 6401.10 è stato eliminato, essendo decaduto in seguito alla ristrutturazione della nomenclatura; lo stesso dicasi per il N.B. della voce 6702 reso inoperante dal tenore delle prescrizioni generali per l'interpretazione del Sistema armonizzato.

Dato il volume minimo degli scambi registrato da alcuni anni nella maggior parte delle sottovoci svizzere dei capitoli 65 e 66, si è rinunciato a ristrutturare la maggior parte delle medesime, ai fini anche di una semplificazione della nomenclatura.

Sezione XIII

Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili; prodotti ceramici; vetro e lavori di vetro

L'articolazione dei capitoli 68 (lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili) e 69 (prodotti ceramici) è stata mantenuta tale quale.

La struttura del capitolo 70 (vetro e lavori di vetro) non ha subito alcuna modifica rilevante. Una nuova voce a quattro cifre (7008) è stata creata per i vetri isolanti a pareti multiple compresi finora nella voce 7007. La nuova nota 3 del capitolo 70 ha esteso il campo d'applicazione delle attuali voci 7004 a 7006 (nuove 7003 a 7005) nel senso che tali voci includono anche il vetro di forma altrimenti che quadrata o rettangolare. L'attuale voce 7018 è stata eliminata; il vetro da ottica non lavorato otticamente, compreso tuttora in detta voce, d'ora innanzi sarà classificato secondo il genere e la materia, nella voce pertinente del capitolo 70. Gli altri vetri di cui all'attuale voce 7018 saranno d'ora innanzi nella voce 7015.

Nella sezione XIII diverse aliquote sono state recepite tali e quali o con minime deroghe. Dato che le voci 6802.40 e 6802.50 della tariffa vigente non sono state riprese, è stata eliminata la nota +3 del capitolo 68. La nota +6 del capitolo 70 non è stata ripresa poiché il vetro da specchio non figura nelle sottovoci. Il N.B. in 6803.20 e 6912 decade a seguito della ristrutturazione della nomenclatura.

Sezione XIV

Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, placcati o doppiati di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete

Il capitolo 71 concernente le merci enumerate nella sezione XIV deriva dalla fusione degli attuali capitoli 71 e 72. La voce attuale 7102 è stata suddivisa in due voci a quattro cifre (7102/3), e la 7201 diviene 7118. La portata dell'attuale nota 10 è stata modificata nel senso che il capitolo 71 comprende d'ora innanzi anche la bigiotteria fatta di una sola materia diversa dai metalli comuni (p. es. materia plastica o vetro). Attualmente la bigiotteria deve essere composta di almeno due materie differenti, diverse dai metalli comuni onde far parte del capitolo 71. I bottoni per polsini e altri oggetti diversi dai metalli preziosi placcati o doppiati di metalli preziosi, perle, pietre preziose (gemme), sintetiche o ricostituite, finora classificate nel capitolo 98, rientrano d'ora innanzi nel capitolo 71.

Le aliquote vigenti del capitolo 71 sono state recepite senza cambiamenti. Per desiderio di unificazione e semplificazione le aliquote dell'attuale capitolo 71, espresse in kg lordo, sono state convertite in aliquote per 100 kg lordo; verranno così eliminati molti errori non trascurabili nella riscossione dei dazi.

L'argento e l'oro battuti in fogli sottili non saranno rilevati separatamente e per conseguenza i N.B. nella voce 7105.30 e 7107.30 sono stati eliminati.

Sezione XV

Metalli comuni e loro lavori

Dato che l'attuale capitolo 72 sarà compreso nel capitolo 71, la sezione XV

inizia d'ora innanzi dal capitolo 72. I prodotti compresi nell'attuale capitolo 77 rientreranno nel capitolo 81. Il capitolo 77 è stato lasciato in bianco per un eventuale uso futuro.

Il capitolo 72 (ghisa, ferro e acciaio) comprende d'ora innanzi i prodotti attualmente classificati nelle voci 7301 a 7315 che sono state ripartite in quattro sottocapitoli. Il sottocapitolo I concerne per l'essenziale i prodotti delle attuali voci 7301 a 7305. I sottocapitoli II a IV presentano per contro una struttura del tutto diversa dalle attuali voci 7306 a 7315. La nota 1 del capitolo 72 comporta nuove definizioni. Pertanto a causa di queste ristrutturazioni si potrà operare un raffronto sicuro tra le voci della vigente Tariffa e le nuove, soltanto tramite elenchi di concordanza. Il capitolo 72 comprende d'ora innanzi i fosfuri attualmente nella voce 2855.

Il capitolo 73 (lavori di ghisa, ferro o acciaio) raggruppa le merci tuttora nelle voci 7316 a 7340. L'attuale voce 7318 è ripartita in tre voci a quattro cifre (7304 a 7306). Le attuali voci 7338 e 7340 sono state suddivise in due voci a quattro cifre (rispettivamente 7323/4 e 7325/6). L'attuale 7319 è stata soppressa. Le merci comprese in detta voce saranno classificate in 7304/5. Le attuali 7333/4 sono state riunite in una sola voce a quattro cifre (nuova 7319) dalla quale sono esclusi le forcine e mollette per capelli, ferretti per ondulare i capelli e simili, d'ora innanzi compresi nella voce 9615. La nuova voce 7301 comprende, da un lato le palancole dell'attuale 7311 e, dall'altro, i profilati ottenuti mediante saldatura dell'attuale voce 7321. La nuova voce 7310 comprende non soltanto i serbatoi dell'attuale voce 7323 ma anche quelli attualmente classificati nella voce 7340. Benché le voci 7304/6 siano già fortemente suddivise, è stata necessaria una suddivisione supplementare ai fini della nomenclatura del Sistema armonizzato. Suddivisioni nazionali in numero relativamente elevato sono state necessarie per le voci 7307, 7318, 7320 e 7324 a 7326.

La struttura del capitolo 74 (rame e lavori di rame) è stata leggermente modificata nella prima parte. L'attuale voce 7401 è stata ripartita in quattro voci a quattro cifre (7401 a 7404) e l'attuale 7403 in due voci a quattro cifre (nuove 7407/8). Le definizioni di barre, profilati e fili hanno subito importanti modifiche (nota 1 cap. 74). Per «fili» si intendono ormai i prodotti arrotolati e sotto «profilati» sono stati classificati anche i profilati cavi. Tale ristrutturazione ha creato numerose sottovoci nazionali segnatamente per le voci 7407/8.

L'articolazione del capitolo 75 (nichel e lavori di nichel) è stata mantenuta in ampia misura. L'attuale voce 7501 è stata suddivisa in tre voci a quattro cifre (7501/3). La nuova voce 7504 comprende le polveri e pagliette di nichel attualmente classificate in 7503. L'attuale voce 7505 è stata soppressa e gli anodi di questa voce sono stati inseriti in 7508. Le definizioni delle barre, profilati e fili (nota 1 cap. 75) sono state modificate per analogia al capitolo 74.

L'attuale struttura dei capitoli 76 (alluminio e lavori di alluminio), 78 (piombo e lavori di piombo), 79 (zinco e lavori di zinco), 80 (stagno e lavori di stagno) è stata mantenuta nel suo insieme. Le definizioni delle barre, pro-

filati e fili sono state rimaneggiate analogamente ai capitoli 74 e 75 (nota 1 di ciascun capitolo in questione). La prima voce di questi quattro capitoli (7601, 7801, 7901, 8001) è stata suddivisa in due voci a quattro cifre (7601/2, 7801/2, 7901/2, 8001/2). I fili d'alluminio saranno d'ora in poi classificati separatamente nelle voci create appositamente (voce attuale 7602, nuova 7605). La portata della voce 7610 (nuova 7612) è stata estesa con l'aggiunta dei serbatoi finora catalogati nel 7616. Le attuali voci 7803 e 7804 sono state raggruppate in una sola voce a quattro cifre (7804). Una voce a quattro cifre (7903) è stata creata per classificare separatamente i pulviscoli, polveri e pagliette di zinco attualmente compresi in 7903 con le tavole, foglie e strisce. La delimitazione tra le voci 8004 e 8005 (attuali 8003 e 8004) non è più fondata come finora sul peso per m² bensì sullo spessore dei prodotti.

Il campo d'applicazione del capitolo 81 (altri metalli comuni; cermets; lavori di queste materie) è stato ampliato con l'inclusione di merci previste attualmente nel capitolo 77 (nuove voci 8104 e 8112). L'attuale voce 8104 è stata suddivisa in nove voci a quattro cifre (8105 a 8113). Per l'interpretazione delle nozioni di cui alle sottovoci del Sistema armonizzato, sono applicabili le definizioni della nota 1 nel capitolo 74.

Il capitolo 82 (utensileria, oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti, di metalli comuni) comprende, in linea di massima, le stesse merci di quello attuale ad eccezione di talune ristrutturazioni quali la suddivisione della voce 8203 in due voci a quattro cifre (8203/4), la creazione di una voce a quattro cifre per gli assortimenti di utensili (8206) e la soppressione dell'attuale 8215 le cui merci sono passate alle voci 8211, 8214 e 8215 nuove.

Inoltre le cesoie a una sola mano non sono più riprese nell'attuale 8213 bensì nella nuova 8201. Sono esclusi dal capitolo 82 e ripresi ormai nel capitolo 85 le teste, i pettini, i contropettini, le lame ed i coltelli di rasoi e tosatrici di qualsiasi genere, anche elettrici. Per contro la portata della nota 1 del capitolo 82 è stata leggermente estesa; infatti i carburi metallici e i cermets ivi compresi saranno considerati materie determinanti per la classificazione nel capitolo 82. La voce 8207 ha richiesto una suddivisione maggiore in sottovoci nazionali.

La struttura del capitolo 83 (lavori diversi di metalli comuni) non ha subito modifiche di rilievo. L'attuale voce 8311 è stata raggruppata nella voce 8306. Gli apparecchi d'illuminazione e le lampade dell'attuale 8307 sono stati recepiti nel capitolo 94 (voce 9405). Il campo d'applicazione della voce 8304 è stato esteso con l'aggiunta degli articoli d'ufficio attualmente classificati in 7340, 7419, 7506, 7616, 7806, 7906 e 8006. La nota 2 del capitolo 83 è nuova e definisce le «rotelle».

In considerazione di queste ristrutturazioni talvolta sostanziali, nella sezione XV è stato mantenuto un numero limitato di aliquote. Nella maggior parte dei casi si sono dovute fissare aliquote medie. Si è rinunciato al mantenimento di un gran numero di «revers tariffari». Va da sé che in luogo delle voci di tariffa con trattamento doganale differenziato si potranno

creare, all'occorrenza, «revers» ai sensi dell'articolo 18 capoverso 2 della legge sulle dogane. Non sono state prese in considerazione le voci di tariffa in questione per il calcolo delle nuove aliquote.

Le note +7 e +8 della sezione XV non sono state riportate poiché il contenuto era incompatibile con le nuove note di portata internazionale 1d) e 1e) del capitolo 72. Poiché le merci in ghisa d'acciaio ad alta lega non sono più menzionate nei capitoli 73 e 84, la nota +6 del capitolo 73 è stata eliminata. L'eliminazione della sottovoce riservata alle lame di coltelli «non finite» ha permesso di abolire la nota +4 del capitolo 82. Dato che la questione dei pezzi non finiti, grezzi o sgrossati, delle merci dei capitoli 82 e 83 non riveste più la stessa importanza di prima (la maggior parte di esse sono ammesse in franchigia data la loro origine CE o AELS) non sono state recepite le disposizioni nazionali della nota 2 del capitolo 82 e della nota del capitolo 83. Ciò permetterà di rinunciare alle doppie iscrizioni per la determinazione delle aliquote che già a suo tempo ponevano problemi seri nelle fasi di sdoganamento o di spoglio statistico. Per l'amministrazione come per gli utenti ne deriverà un'importante semplificazione.

Data la suddivisione notevole del capitolo 72 si è rinunciato a creare voci separate per gli sbizzi di fucina aventi le caratteristiche di parti di macchine gregge o sbizzate. La ristrutturazione della nomenclatura nell'ambito in questione non ha permesso di conservare il N.B. nella voce 7307.

Per salvaguardare una chiara consultazione della Tariffa sono state notevolmente ridotte le delimitazioni secondo il peso unitario dell'attuale tariffa d'uso. Una ripresa integrale della scala attuale dei pesi avrebbe moltiplicato le sottovoci nazionali in modo inaccettabile.

Sezione XVI

Macchine e apparecchi, materiale elettrico e loro parti; apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono, apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione, e parti e accessori di detti apparecchi

La struttura del capitolo 84 (reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi) non è stata modificata nel suo insieme. Per contro l'articolazione del detto capitolo è stata fortemente affinata e il numero delle voci a quattro cifre passa da 65 a 85. Sono state operate alcune ristrutturazioni minori nei testi della nomenclatura. La nuova voce 8401 comprende i reattori nucleari e gli elementi di combustibile non irradiati attualmente classificati in 8459 nonché macchine ed apparecchi per la separazione isotopica, delle attuali voci 8411, 8417 e 8418. Le voci a quattro cifre qui appresso sono state articolate come segue:

Voci attuali	Voci nuove
8405	8406 e 8412
8406	8407, 8408 e 8409
8407	8410 e 8412
8408	8411 e 8412
8422	8425 a 8431
8423	8429 a 8431
8436	8444 e 8445
8437	8446 e 8447
8445	8456 a 8463
8459	8477 a 8479

L'attuale voce 8409 è stata soppressa. I rulli compressori e loro parti di tale voce si troveranno d'ora innanzi in 8429 e 8431. Il rispettivo campo d'applicazione delle attuali voci 8430 (nuova 8438), 8445 (nuova 8462) e 8450 (nuova 8468) è stato ampliato con l'aggiunta di macchine attualmente inserite nella voce 8459. Sono state ristrutturate anche le voci 8434/5 (nuove 8442/3) e 8440 (nuove 8442/3 e 8450/1).

Rientrano nel capitolo 84 (8403) le caldaie per il riscaldamento centrale dell'attuale voce 7337, gli apparecchi ausiliari per caldaie della voce 7337 (nuova 8404), i ventilatori, cappe con ventilatore funzionante per aspirazione a riciclaggio della voce 8506 (nuova 8414), i carrelli detti «cavalier», stivatori, e altri carrelli muniti di un dispositivo di sollevamento dell'attuale voce 8707 (nuove 8426, 8427, 8431), le taglierine per uso fotografico dell'attuale 9010 (nuova voce 8441), le macchine operanti con procedimenti elettrochimici dell'attuale voce 8522 (nuova 8456) e i modelli per fonderia delle attuali voci 3907, 4428, 7340, 7419, 7616 (nuova 8480). La nomenclatura del Sistema armonizzato presenta suddivisioni notevoli per alcune voci del capitolo 84. Sovente si è dovuto completarle con sottovoci nazionali supplementari.

Il capitolo 85 (macchine, apparecchi e materiale elettrici e loro parti; apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono, apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione e parti e accessori di detti apparecchi) è stato esteso (nuove voci 8519 a 8524 e 8528) con l'inclusione di una parte degli attuali articoli classificati nel capitolo 92 (voci 9211 a 9213). Inoltre una serie di voci a quattro cifre è stata suddivisa sicché il numero delle voci a quattro cifre è aumentato da 28 a 48. La ridistribuzione è stata operata nel modo seguente:

Voci attuali	Voci nuove
8501	8501 a 8504
8511	8514 e 8515
8515	8525 a 8529
8519	8533 a 8538
8521	8540 a 8542

Le attuali voci 8526 e 8527 sono state raggruppate in 8547 a quattro cifre. Fatta astrazione degli oggetti del capitolo 92 già menzionati, il capitolo 85 comprende d'ora innanzi i motori elettrici e i trasformatori per giocattoli dell'attuale voce 9703 (nuove voci 8501 e 8504). Le macchine per la saldatura con ultrasuoni dell'attuale 8459 (8515), i radiotelecomandi per giocattoli dell'attuale 9703 (nuova voce 8526) e le teste, i pettini, i contropettini, le lame ed i coltelli, rasoi e tosatrici di qualsiasi genere anche elettrici delle attuali 8211 e 8213 (nuova 8510). Il campo d'applicazione dell'attuale 8504 (nuova 8507) è stato esteso ai separatori di forma quadrata o rettangolare. Il capitolo 85 comprende anche numerose suddivisioni nell'ambito della nomenclatura del Sistema armonizzato. A loro volta molte voci sono state articolate in sottovoci nazionali.

In considerazione delle numerose ristrutturazioni, le aliquote recepite totalmente nella sezione XVI sono relativamente poche. Sicché nella maggior parte dei casi si sono dovute creare aliquote medie. Si è rinunciato al mantenimento di un gran numero di voci reversali data la possibilità di creare, se del caso, revers ai sensi dell'articolo 18 capoverso 2 della legge sulle dogane. Per il calcolo delle nuove aliquote non è stato tenuto conto delle voci di tariffa in questione.

Poiché il problema dei pezzi staccati non finiti, grezzi o sbazzati di macchine della sezione XVI ha perso la sua rilevanza (la maggior parte di essi sono ammessi in franchigia data la loro origine CE o AELS) le disposizioni svizzere della nota 2 di tale sezione sono decadute. Ciò consente di rinunciare alle doppie iscrizioni per la determinazione delle aliquote, le quali ponevano problemi di sdoganamento e statistici; semplificazione rilevante per l'amministrazione e gli utenti. Occorre rilevare che le sottovoci riferentesi ai pezzi grezzi o sbazzati sono state ampiamente riprese. Sussiste la possibilità di creare un revers in virtù dell'articolo 18 capoverso 2 innanzi già menzionato. Per maggiore chiarezza le delimitazioni secondo il peso unitario dell'attuale tariffa sono state molto ridotte. Una ripresa integrale dell'attuale scala dei pesi avrebbe moltiplicato le sottovoci nazionali in misura inaccettabile.

Sezione XVII

Materiale da trasporto

La struttura degli attuali capitoli 86 (veicoli e materiale per ferrovie o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione), 87 (vetture automobili, trattori, motocicli, biciclette e altri veicoli terrestri, loro parti e accessori) e 88 (navigazione aerea o spaziale) è stata mantenuta nel suo insieme. Il campo d'applicazione dell'attuale voce 8606 (nuova 8604) è stato ampliato con l'aggiunta dei veicoli per la manutenzione o il servizio delle strade ferrate o simili (comprese le draisme a motore) attualmente in 8604 e 8605. Saranno inserite nel capitolo 86 gli apparecchi elettromeccanici tuttora nella voce 8516 (nuova voce 8608). Le merci classificate tuttora nella voce 8608 sono

riprese nell'ultima voce del capitolo 86 (voce 8609). L'attuale voce 8702 è stata suddivisa in tre voci a quattro cifre (8702 a 8704). La portata dell'attuale voce 8707 (nuova voce 8709) è stata sensibilmente ridotta trasferendo i carrelli stivatori e altri carrelli di movimentazione dotati di un dispositivo di sollevamento nelle nuove voci 8426/7. La voce 8712 (ex 8710) comprende d'ora innanzi tutte le biciclette, anche quelle per bambini finora classificate in 9701. Per contro gli altri velocipedi per bambini, anche quelli dell'attuale 8710 rientrano nella nuova voce 9501 (ex 9701). Il capitolo 87 è stato corredato di una nuova nota 3 per l'interpretazione del campo d'applicazione della nuova voce 8702. I palloni, dirigibili, alianti, deltaplani e altri veicoli aerei senza motore propulsivo attualmente compresi nella voce 8802 rientrano d'ora innanzi nella voce 8801. Le rotocadute dell'attuale voce 8802 rientrano d'ora innanzi in 8804. La voce 8802 comprenderà anche i veicoli spaziali (compresi i satelliti) e loro vettori di lancio.

L'articolazione del capitolo 89 (navigazione marittima o fluviale) è stata leggermente riveduta. L'attuale 8901 è stata suddivisa in quattro voci a quattro cifre (8901 a 8903 e 8906). L'ordine delle attuali 8902 a 8905 è stato leggermente modificato. Le attuali voci 8902 e 8903 diventano 8904 e 8905 e le 8904 e 8905 le nuove voci 8908 e 8907.

Nella sezione XVII la maggior parte delle aliquote vigenti sono state recepite tali e quali o con leggere differenze grazie alla creazione di numerose sottovoci nazionali nel capitolo 87. Lo stesso dicasi dei dazi fiscali del medesimo capitolo. È stata soppressa la nota +7 della sezione XVII. Le delimitazioni secondo il peso unitario dell'attuale tariffa d'uso sono state notevolmente semplificate.

Un riporto integrale dell'attuale scala dei pesi avrebbe moltiplicato le sottovoci nazionali in misura inaccettabile.

Sezione XVIII

Strumenti e apparecchi di ottica, di fotografia o di cinematografia, di misura di controllo o di precisione; strumenti e apparecchi medico-chirurgici; orologeria; strumenti di musica; parti e accessori di detti strumenti o apparecchi

Il capitolo 90 (strumenti e apparecchi di ottica, di fotografia o di cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti e apparecchi medico-chirurgici; parti e accessori di detti strumenti o apparecchi) è stato molto ristrutturato e leggermente esteso. La principale modifica rispetto all'attuale capitolo 90 consiste nella soppressione della nota 5 che elimina la distinzione fatta finora per gli strumenti, apparecchi e macchine delle attuali voci 9014 a 9016, 9022 a 9025 e 9027 tra quelli la cui funzione si basa su un fenomeno elettrico variabile col fattore da ricercare e gli altri. Le attuali voci 9005 e 9006 sono state raggruppate in una sola voce a quattro cifre (9005). Le seguenti voci sono state suddivise in voci a quattro cifre:

Voci attuali	Voci nuove
9010	9009 e 9010
9014	9014 e 9015
9016	9017 e 9031
9018	9019 e 9020
9028	9030 e 9032

Per quanto concerne il campo d'applicazione dell'attuale voce 9028 va rilevato che è stato notevolmente ridotto con la soppressione dell'attuale nota 5 del capitolo 90. Infatti tutti gli strumenti, apparecchi e macchine di cui alle attuali voci 9014 a 9016, 9022 a 9025 e 9027, persino quelli la cui funzione si basa su un fenomeno elettrico variabile col fattore da ricercare, sono classificati d'ora innanzi nelle nuove 9014 a 9017, 9024 a 9027, 9029 e 9031 corrispondenti alle voci citate. Rientrano nel capitolo 90 (voce 9001) le fibre ottiche dell'attuale 7018 nonché i fasci e cavi di fibre ottiche. I proiettori, attualmente in 9013, saranno d'ora innanzi nel capitolo 94 (voce 9405). Data la nuova nota 3 del capitolo 90, la portata dell'attuale voce 9029 (nuova 9033) risulta fortemente ridotta. Diverse voci del capitolo 90 presentano una notevole suddivisione nella nomenclatura del Sistema armonizzato; in alcuni casi però, si sono dovute creare sottovoci nazionali supplementari.

Fatto salvo lo smantellamento di talune voci a quattro cifre, la struttura del capitolo 91 (orologeria) è stata mantenuta. Una suddivisione in due voci a quattro cifre è stata operata per l'attuale 9101 (nuove 9101/2) e per l'attuale 9111 (nuove 9110 e 9114). Una nuova voce a quattro cifre (9113) è stata creata per i braccialetti di orologi. Gli articoli di questa voce erano classificati per la maggior parte sotto le attuali voci 3907, 4014, 4203, 6205, 7112 e 7116. Le note del capitolo 91 sono state sia rifeuse (note 1 e 2) sia modificate o adattate (note 3 e 4). Nella sua nuova forma il capitolo 91 è praticamente rispondente alle concezioni dell'industria orologiera svizzera. Tranne la trasposizione degli attuali 9211 a 9213 nel capitolo 85, il campo d'applicazione del capitolo 92 (strumenti musicali; parti e accessori di questi strumenti) è stato mantenuto per intero. Le arpe, attualmente nella voce 9201 rientrano ormai nella nuova voce 9202.

Nella sezione XVIII, in particolare nei capitoli 90 e 91, le aliquote in vigore non sono state recepite tali e quali. Si è dovuto quindi creare un numero relativamente importante di aliquote medie.

La nota svizzera +2d del capitolo 90 non è stata mantenuta dato che le parti e i pezzi staccati non finiti, greggi o disgrossati di lavori in ferro del medesimo capitolo sono ammessi in franchigia dal fatto della loro origine CE o AELS. Ciò permetterà di rinunciare alle doppie iscrizioni per la determinazione delle aliquote che già a suo tempo ponevano problemi seri nelle fasi di sdoganamento e di spoglio statistico. Per l'amministrazione come per gli utenti ne deriverà un'importante semplificazione.

Poiché il campo d'applicazione del capitolo 90 è stato esteso per quanto concerne le parti d'apparecchi (cfr. nuova nota 2), l'attuale nota +2c di questo capitolo è stata eliminata.

Per agevolare la lettura della nuova tariffa sono state notevolmente semplificate le delimitazioni secondo il peso unitario dell'attuale tariffa d'uso. Un riporto integrale dell'attuale scala dei pesi avrebbe moltiplicato le sottovoci nazionali in misura inaccettabile.

Sezione XIX

Armi, munizioni e loro parti e accessori

Nel capitolo 93, che costituisce l'unico capitolo della sezione XIX, sono stati operati diversi raggruppamenti. L'attuale voce 9301 è stata posta alla fine del capitolo (9307) poiché non riveste più la stessa importanza. È stata spostata anche la voce 9303 sostituita con la nuova voce 9301. Le attuali voci 9304 a 9307 saranno 9303 e 9306. I testi della nomenclatura delle diverse voci sono state completati o ristrutturati. Fatta salva la nuova voce 9305 (attuale 9306) la quale oltre alle parti comprende anche gli accessori, il campo d'applicazione delle diverse voci di questo capitolo non ha subito alcuna modifica.

Le aliquote della sezione XIX sono state recepite praticamente tali e quali.

Sezione XX

Merci e prodotti diversi

Il campo d'applicazione del capitolo 94 (mobili; mobili medico-chirurgici; articoli da letto e simili; apparecchi di illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose e oggetti simili; costruzioni prefabbricate) è stato molto ampliato rispetto ad ora. Questo capitolo comprende ormai nella voce 9405 gli apparecchi d'illuminazione e le insegne pubblicitarie attualmente classificati nelle voci 3907, 4014, 4016, 4427, 4603, 4821, 5906, 6202, 6802, 6913, 7014, 7340, 8307, 9013 e 9705 nonché nella nuova voce 9406 le costruzioni prefabbricate derivanti dalle attuali voci 3907, 4423, 6811, 7321, 7608. È stata parimenti estesa la portata delle voci 9401 e 9403, le quali comprenderanno anche i mobili di altre materie dei capitoli 68 e 69 attualmente classificati nei capitoli in questione. La nota 2 del capitolo 94 è stata modificata nel senso che estende la portata della voce 9403 a tutti gli armadi e gli scaffali. Le voci 9401 a 9403 e 9405 presentano una notevole suddivisione nella Nomenclatura del Sistema armonizzato, che però ha dovuto essere ulteriormente necessario affinata con l'aggiunta di sottovoci nazionali.

Il capitolo 95 (giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti e sport; loro parti e accessori) si presenta per l'essenziale come una ristrutturazione integrale

dell'attuale capitolo 97. Le voci attuali 9701-9708 coincidono in linea di massima con le nuove 9501 a 9508. La portata dell'attuale 9701 (nuova 9501) è stata leggermente modificata con l'inclusione di tutte le biciclette nella nuova voce 8712 (attuale 8710) e i cicli per bambini nella nuova voce 9501. Sono stati riclassificati nella nuova voce 9506 (attuale 9706) gli oggetti e attrezzi per il tennis da tavola, attualmente compresi in 9704. D'ora innanzi il capitolo 95 (9504) include anche i gessetti da biliardo (attualmente in 9805). La nomenclatura del Sistema armonizzato è fortemente suddivisa per quanto concerne le voci 9503 e 9506.

Il capitolo 96 (lavori diversi) raggruppa gli attuali capitoli 95, 96 e 98. Le voci 9505 e 9508 corrispondono alle nuove voci 9601 e 9602, 9601 e 9606 diventano 9603 e 9604. L'attuale voce 9605 è stata soppressa; le merci ivi comprese si troveranno d'ora innanzi in 9616. Su richiesta dell'amministrazione doganale svizzera è stata creata nel capitolo 96 una nuova voce a quattro cifre (9605) per gli assortimenti da viaggio la cui classificazione poneva non poche difficoltà. In essa sono comprese anche le merci tuttora nelle voci 4202, 8212 e 9601. Le voci 9606/7, 9609 a 9612, 9613 a 9615 e 9616 a 9618 coincidono con le attuali voci 9801/2, 9805 a 9808, 9810 a 9812 e 9814 a 9816. La nuova voce 9608 risulta dalla fusione delle attuali 9803/4. La portata della voce 9615 (attuale 9812) è stata estesa con l'aggiunta delle forcine e mollette per capelli, ferretti per ondulare i capelli e oggetti simili attualmente classificati nelle voci 3907, 7334 e 7616.

Nella sezione XX le aliquote in vigore non sono state riprese integralmente. Sono state create numerose aliquote medie segnatamente nel capitolo 94. I N.B. nelle voci 9401 e 9403 sono stati soppressi a causa delle suddivisioni della nomenclatura del Sistema armonizzato. Per i mobili di legno delle voci 9401 e 9403, le sottovoci nazionali attualmente destinate a stabilire una distinzione secondo il genere del lavoro e il perfezionamento non sono state recepite a causa della notevole suddivisione della nomenclatura del Sistema armonizzato.

Le giostre, altalene, padiglioni da tiro e altre attrazioni da fiera; circhi, seragli e teatri ambulanti, non destinati alla riesportazione, finora nella voce 9708 (nuova voce 9508) sottostavano ai dazi secondo la specie. Ai fini di una semplificazione è stata creata un'aliquota unificata nella voce 9508. La doppia iscrizione necessaria per la determinazione delle aliquote non sarà più richiesta. Siccome le merci che rientrano nella voce 9708.10/12 sottostanno alla Convenzione doganale sull'importazione temporanea di materiale professionale, non sono state ristrutturate le suddivisioni dell'attuale voce 9708. Per conseguenza il N.B. in 9708.10/12 decade.

Sezione XXI

Oggetti d'arte, da collezione o di antiquariato

Il capitolo 97 che comprende le merci menzionate, corrisponde per l'essenziale all'attuale capitolo 99. La struttura del detto capitolo non è stata modificata sicché le voci 9701 a 9706 si identificano con le attuali voci 9901

a 9906. La voce 9701 (attuale 9901) comprende d'ora innanzi i collages e quadretti «tableautins» simili, fabbricati in serie o artigianalmente, attualmente nelle voci 0604, 3907, 4420, 4427, 4911, 6205, 8306. I capitoli 98 e 99 non sono stati utilizzati nel Sistema armonizzato e sono a disposizione delle Parti contraenti.

Fatta eccezione per le merci nuovamente attribuite a questo capitolo, per le quali è stata fissata un'aliquota media, le aliquote tuttora vigenti nella sezione XXI sono state recepite senza modifiche.

**Decreto federale
concernente la Convenzione internazionale
sul Sistema armonizzato di designazione e di codificazione
delle merci**

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 8 della Costituzione federale;
visto il messaggio del Consiglio federale del 22 ottobre 1985 ¹⁾,
decreta:

Art. 1

¹ La Convenzione internazionale sul Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, firmata a Bruxelles il 10 giugno 1985, è approvata.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.

Art. 2

Il presente decreto non sottostà al referendum in materia di trattati internazionali.

¹⁾ FF 1985 III 327

Convenzione internazionale sul Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci

Traduzione ¹⁾

Preambolo

Le Parti contraenti della presente Convenzione, elaborata sotto gli auspici del consiglio di cooperazione doganale,

desiderose di facilitare il commercio internazionale,

desiderose di agevolare la raccolta, il raffronto e l'analisi delle statistiche, in particolare quelle relative al commercio internazionale,

desiderose di ridurre le spese derivanti dalla necessità di attribuire alle merci una nuova designazione, una nuova classificazione e un nuovo codice, quando, nel corso degli scambi internazionali, passano da un sistema di classificazione a un altro e di facilitare l'azione dei documenti commerciali e la trasmissione dei dati,

considerando che l'evoluzione delle tecniche e delle strutture del commercio internazionale implica la necessità di apportare modifiche rilevanti alla Convenzione sulla nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali fatta a Bruxelles il 15 dicembre 1950,

considerando altresì che il grado di precisione richiesto dai Governi e dagli ambienti commerciali per fini tariffari e statistici supera attualmente di molto quello che offre la nomenclatura allegata alla suddetta convenzione,

considerando che occorre disporre di dati esatti e comparabili, in sede di negoziati commerciali internazionali,

considerando che il sistema armonizzato è destinato ad essere utilizzato per la tarifficazione e le statistiche relative ai diversi modi di trasporto delle merci,

considerando che il sistema armonizzato è destinato a essere incorporato, nella misura possibile, nei sistemi commerciali di designazione e di codificazione delle merci,

considerando che il sistema armonizzato è destinato a favorire nei limiti del possibile la più stretta correlazione tra le statistiche del commercio d'importazione e d'esportazione, da un lato, e le statistiche di produzione, dall'altro,

considerando che si deve mantenere una stretta correlazione tra il sistema armonizzato e la classificazione tipo per il commercio internazionale (CTCI) delle Nazioni Unite,

¹⁾ Dal testo originale francese.

considerando che è opportuno rispondere alle esigenze suddette mediante una nomenclatura tariffaria e statistica combinata che possa essere utilizzata dai vari operatori del commercio internazionale,

considerando che è importante garantire l'aggiornamento del sistema armonizzato in funzione dell'evoluzione delle tecniche e delle strutture del commercio internazionale,

considerando i lavori già svolti in questo campo dal comitato del sistema armonizzato istituito dal consiglio di cooperazione doganale,

considerando che, se suddetta convenzione sulla nomenclatura si è rivelata uno strumento efficace per conseguire alcuni di questi obiettivi, il miglior mezzo per giungere ai risultati auspicati consiste nel concludere una nuova convenzione internazionale,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1 Definizioni

Ai fini della presente convenzione s'intende:

- a) per Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci più avanti denominato Sistema armonizzato: la nomenclatura che comprende le voci, le sottovoci e i relativi codici numerici, le note di sezioni, di capitoli e di sottovoci, nonché le regole generali per l'interpretazione del Sistema armonizzato che figurano nell'allegato alla convenzione;
- b) per nomenclatura tariffaria: una nomenclatura stabilita secondo la legislazione della Parte contraente per la riscossione dei diritti doganali all'importazione;
- c) per nomenclatura statistiche: le nomenclature di merci elaborate dalla Parte contraente per la raccolta di dati che servono all'elaborazione di statistiche del commercio di importazione e d'esportazione;
- d) per nomenclatura tariffaria e statistica combinata: una nomenclatura che integra la nomenclatura tariffaria e le nomenclature statistiche giuridicamente prescritte dalla Parte contraente ai fini della dichiarazione delle merci all'importazione;
- e) per convenzione che istituisce il consiglio: la convenzione che istituisce un consiglio di cooperazione doganale, fatta a Bruxelles il 15 dicembre 1950;
- f) per Consiglio: il consiglio di cooperazione doganale citato al paragrafo e) che precede;
- g) per segretario generale: il segretario generale del consiglio;
- h) per ratifica: la ratifica propriamente detta, l'accettazione o l'approvazione.

Articolo 2 Allegato

L'allegato alla presente convenzione fa parte integrante della medesima e ogni riferimento a tale convenzione si applica anche a questo allegato.

Articolo 3 Obblighi delle Parti contraenti

1. Fatte salve le eccezioni menzionate all'articolo 4:

a) Ogni Parte contraente si impegna, salvo applicazione delle disposizioni di cui alla lettera c) del presente paragrafo, a far sì che, a decorrere dalla data in cui la presente convenzione entra in vigore nei suoi confronti, la sua nomenclatura tariffaria e quelle statistiche siano conformi al sistema armonizzato. Si impegna dunque, per la fissazione della sua nomenclatura tariffaria e quelle statistiche:

1) a utilizzare tutte le voci e le sottovoci del sistema armonizzato, senza aggiunte o modifiche, nonché i relativi codici numerici;

2) ad applicare le regole generali per l'interpretazione del sistema armonizzato, nonché tutte le note di sezioni, di capitoli e di sottovoci e a non modificare la portata delle sezioni, dei capitoli, delle voci o delle sottovoci del sistema armonizzato;

3) a seguire l'ordine di numerazione del sistema armonizzato;

b) ogni Parte contraente mette altresì a disposizione del pubblico le sue statistiche per il commercio d'importazione e d'esportazione conformemente al codice di sei cifre del sistema armonizzato oppure, su iniziativa di tale Parte contraente, oltre tale livello, sempreché tale pubblicazione non sia esclusa per motivi eccezionali, quali quelli attinenti al carattere riservato delle informazioni di ordine commerciale o alla sicurezza nazionale;

c) nessuna disposizione del presente articolo obbliga le Parti contraenti a utilizzare le sottovoci del sistema armonizzato nella loro nomenclatura tariffaria, a condizione di conformarsi nella loro nomenclatura tariffaria e statistica combinata agli obblighi di cui alla lettera a), punti 1, 2 e 3 che precedono.

2. Conformandosi agli impegni previsti al paragrafo 1, lettera a) del presente articolo, ciascuna Parte contraente può apportare al testo gli adeguamenti indispensabili per far entrare in vigore il sistema armonizzato nella propria legislazione nazionale.

3. Nessuna disposizione del presente articolo impedisce alle Parti contraenti di creare, all'interno della loro nomenclatura tariffaria o quelle statistiche, suddivisioni per la classificazione delle merci a un livello che vada oltre a quello del sistema armonizzato, purché tali suddivisioni vengano aggiunte e codificate a un livello al di là di quello del codice numerico a sei cifre che figura nell'allegato alla presente convenzione.

Articolo 4 Applicazione parziale da parte dei Paesi in via di sviluppo

1. Ogni Paese in via di sviluppo che sia Parte contraente può differire l'applicazione di una parte o di tutte le sottovoci del sistema armonizzato durante tutto il periodo eventualmente necessario, tenuto conto della struttura del suo commercio internazionale o delle sue capacità amministrative.
2. Ogni Paese in via di sviluppo che sia Parte contraente e che opti per un'applicazione parziale del sistema armonizzato conformemente alle disposizioni del presente articolo, s'impegna a prendere tutte le misure per applicare il sistema armonizzato completo a sei cifre entro i cinque anni successivi alla data in cui la presente convenzione entra in vigore nei suoi confronti oppure entro qualsiasi altro termine che esso può ritenere necessario tenuto conto delle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo.
3. Ogni Paese in via di sviluppo che sia Parte contraente e che opti per un'applicazione parziale del sistema armonizzato conformemente alle disposizioni del presente articolo, applica o tutte le sottovoci a due trattini di una sottovoce a un trattino o nessuna, o tutte le sottovoci a un trattino di una voce o nessuna. In tali casi di applicazione parziale, la sesta cifra o la quinta e la sesta cifra corrispondenti alla parte del codice del sistema armonizzato che non è applicata vengono sostituite rispettivamente da «0» oppure da «00».
4. Ogni Paese in via di sviluppo che opti per un'applicazione parziale del sistema armonizzato conformemente alle disposizioni del presente articolo, notifica al segretario generale, quando diventa Parte contraente, le sottovoci che non applicherà alla data in cui la presente convenzione entrerà in vigore nei suoi confronti e notifica altresì le sottovoci che applica ulteriormente.
5. Ogni Paese in via di sviluppo che opti per un'applicazione parziale del sistema armonizzato conformemente alle disposizioni del presente articolo, può notificare al segretario generale, quando diventa Parte contraente, che s'impegna formalmente ad applicare il sistema armonizzato completo a sei cifre entro i tre anni successivi alla data in cui la presente convenzione entra in vigore nei suoi confronti.
6. Ogni Paese in via di sviluppo che sia Parte contraente che applica parzialmente il sistema armonizzato conformemente alle disposizioni del presente articolo, non è vincolato agli obblighi di cui all'articolo 3 per quanto riguarda le sottovoci che non applica.

Articolo 5 Assistenza tecnica ai Paesi in via di sviluppo

I Paesi sviluppati che siano Parti contraenti, forniscono ai Paesi in via di sviluppo che ne fanno domanda un'assistenza tecnica secondo le modalità convenute di comune accordo, in particolare per la formazione del personale, per la trasposizione delle loro nomenclature attuali nel sistema armonizzato e per consigli sulle misure da prendere per tenere aggiornati i loro sistemi che hanno formato oggetto di una trasposizione, tenuto conto degli emenda-

menti apportati al sistema armonizzato, come pure sull'applicazione della presente convenzione.

Articolo 6 Comitato del sistema armonizzato

1. Conformemente alla presente convenzione, è istituito un comitato, denominato comitato del sistema armonizzato, composto dai rappresentanti di ogni Parte contraente.
2. Il comitato del sistema armonizzato si riunisce in generale almeno due volte all'anno.
3. Le sue riunioni sono convocate dal segretario generale e, salvo decisione contraria delle Parti contraenti, si tengono nella sede del consiglio.
4. In seno al comitato del sistema armonizzato, ogni Parte contraente ha diritto a un voto; tuttavia, ai fini della presente convenzione, e fatta salva qualsiasi eventuale convenzione futura, quando un'unione doganale o economica oppure uno o più dei suoi Stati membri sono Parti contraenti, queste ultime esprimono insieme un solo voto. In modo analogo, quando tutti gli Stati membri di un'unione doganale o economica che può diventare Parte contraente ai sensi delle disposizioni dell'articolo 11, lettera b), diventano Parti contraenti, essi esprimono insieme un solo voto.
5. Il comitato del sistema armonizzato elegge un suo presidente e uno o più vicepresidenti.
6. Stabilisce il suo regolamento interno con decisione presa a maggioranza dei due terzi dei voti attribuiti ai suoi membri. Tale regolamento è sottoposto all'approvazione del Consiglio.
7. Invita, qualora lo ritenga opportuno, le organizzazioni intergovernative e altre organizzazioni internazionali a partecipare ai suoi lavori in qualità di osservatori.
8. Crea, se del caso, dei sottocomitati o dei gruppi di lavoro, tenuto conto in particolare delle disposizioni della lettera a) dell'articolo 7, e stabilisce la composizione, i diritti relativi al voto e il regolamento interno di tali organi.

Articolo 7 Funzioni del comitato

1. Il comitato del sistema armonizzato esercita, tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 8, le seguenti funzioni:
 - a) propone qualsiasi progetto di emendamento alla presente convenzione che ritiene auspicabile, tenuto conto in particolare delle esigenze degli utilizzatori e dell'evoluzione delle tecniche o delle strutture del commercio internazionale;
 - b) redige note esplicative, pareri di classificazione e altri pareri per l'interpretazione del sistema armonizzato;

- c) formula raccomandazioni al fine di garantire un'interpretazione e un'applicazione uniforme del sistema armonizzato;
- d) riunisce e diffonde qualsiasi informazione relativa all'applicazione del sistema armonizzato;
- e) fornisce, d'ufficio o su domanda, informazioni o consigli su tutte le questioni relative alla classificazione delle merci nel sistema armonizzato alle Parti contraenti, agli Stati membri del consiglio, nonché alle organizzazioni intergovernative e ad altre organizzazioni intergovernative e ad altre organizzazioni internazionali che il comitato può ritenere idonee;
- f) presenta, a ogni sessione del consiglio, rapporti sulle sue attività, comprese le proposte di emendamenti, di note esplicative, di pareri di classificazione e di altri pareri;
- g) esercita, per quanto riguarda il sistema armonizzato, qualsiasi altro potere o funzione che il consiglio o le Parti contraenti possono ritenere necessari.

2. Le decisioni amministrative del comitato del sistema armonizzato aventi un'incidenza sul bilancio, sono sottoposte all'approvazione del consiglio.

Articolo 8 Ruolo del consiglio

1. Il consiglio esamina le proposte di emendamento alla presente convenzione elaborate dal comitato del sistema armonizzato e le raccomanda alle Parti contraenti conformemente alla procedura dell'articolo 16, a meno che uno Stato membro del consiglio che sia Parte contraente della presente convenzione non chieda che tutte le proposte in questione o parte di esse vengano rinviate al comitato per riesame.

2. Le note esplicative, i pareri di classificazione, gli altri pareri relativi all'interpretazione del sistema armonizzato, nonché le raccomandazioni intese ad assicurare un'interpretazione e un'applicazione uniforme del sistema armonizzato che sono stati redatti nel corso di una sessione del comitato del sistema armonizzato, conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 7, sono considerati approvati dal consiglio se, prima della fine del secondo mese successivo a quello nel corso del quale è stata chiusa tale sessione, nessuna Parte contraente della presente convenzione abbia notificato al segretario generale la sua richiesta di sottoporre la questione al consiglio.

3. Quando al consiglio viene sottoposta una questione conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, detto consiglio approva le suddette note esplicative, i pareri di classificazione, altri pareri o raccomandazioni, a meno che uno Stato membro del consiglio è Parte contraente della presente convenzione non chieda di rinviarli in tutto o in parte davanti al comitato per riesame.

Articolo 9 Aliquota dei diritti doganali

Con la presente convenzione, le Parti contraenti non si assumono alcun impegno per quanto concerne le aliquote dei diritti doganali.

Articolo 10 Risoluzione delle controversie

1. Ogni controversia tra le Parti contraenti per quanto riguarda l'interpretazione o l'applicazione della presente convenzione viene risolta per quanto possibile tramite negoziati diretti tra le parti in causa.
2. Ogni controversia che non è risolta in questo modo viene sottoposta dalle parti in causa al comitato del sistema armonizzato che l'esamina e formula delle raccomandazioni ai fini di una composizione della medesima.
3. Se il comitato del sistema armonizzato non può risolvere la controversia, la sottopone al consiglio il quale formula delle raccomandazioni conformemente all'articolo III lettera e), della convenzione che istituisce il consiglio.
4. Le parti in causa possono convenire in anticipo di accettare le raccomandazioni del comitato o del consiglio.

Articolo 11 Condizioni richieste per diventare Parte contraente

Possono diventare Parti contraenti della presente convenzione:

- a) gli Stati membri del consiglio;
- b) le unioni doganali o economiche alla quali è stata trasferita la competenza per la conclusione di trattati relativi a determinate o a tutte le materie disciplinate della presente convenzione; e
- c) qualsiasi altro Stato al quale il segretario generale indirizzi un invio a tal fine conformemente alle istruzioni del consiglio.

Articolo 12 Procedura per diventare Parte contraente

1. Ogni Stato o unione doganale o economica che rispondano alle condizioni richieste può diventare Parte contraente della presente convenzione:
 - a) firmandola senza riserva di ratifica;
 - b) depositando uno strumento di ratifica dopo averla firmata con riserva di ratifica; oppure
 - c) aderendovi dopo che la convenzione ha cessato di essere aperta per la firma.
2. La presente convenzione è aperta a Bruxelles per la firma degli Stati e delle unioni doganali o economiche di cui all'articolo 11 fino al 31 dicembre 1986 nella sede del consiglio. Dopo tale data, sarà aperta per la loro adesione.
3. Gli strumenti di ratifica o di adesione sono depositati presso il segretario generale.

Articolo 13 Entrata in vigore

1. La presente convenzione entra in vigore il 1° gennaio successivo al termine di dodici mesi come minimo, o di ventiquattro mesi, come minimo, o di ventiquattro mesi, come massimo, rispetto la data in cui almeno diciassette Stati o unioni doganali o economiche di cui al precedente articolo 11, l'hanno firmata senza riserva di ratifica o hanno depositato i loro strumenti di ratifica o di adesione, ma non prima del 1° gennaio 1987.

2. Per ogni Stato o unione doganale o economica che firmi la presente convenzione senza riserva di ratifica, che la ratifichi o che vi aderisca, dopo che sia stato raggiunto il numero minimo richiesto al paragrafo 1 del presente articolo, la presente convenzione entra in vigore il 1° gennaio successivo al termine di dodici mesi, come minimo, e di ventiquattro mesi, come massimo, rispetto alla data in cui, senza precisare una data più ravvicinata, tale Stato o unione doganale o economica ha firmato la convenzione senza riserva di ratifica o ha depositato il suo strumento di ratifica o di adesione. Tuttavia, la data d'entrata in vigore risultante dalle disposizioni del presente paragrafo non può essere anteriore a quella di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 14 Applicazione da parte dei territori dipendenti

1. Ogni Stato, sia nel momento in cui diventa Parte contraente della presente convenzione, sia successivamente, può notificare al segretario generale che la presente convenzione si estende a tutti o a determinati territori le cui relazioni internazionali sono poste sotto la sua responsabilità e che sono indicati nella notifica. Tale notifica ha effetto a decorrere dal 1° gennaio successivo al termine di dodici mesi come minimo e di ventiquattro mesi come massimo, rispetto alla data in cui il segretario generale la riceve, a meno che non vi sia precisata una data più ravvicinata. Tuttavia, la presente convenzione non può essere applicata a detti territori prima della sua entrata in vigore nei confronti dello Stato interessato.

2. La presente convenzione cessa di essere applicabile al territorio designato alla data in cui le relazioni internazionali di tale territorio non sono più poste sotto la responsabilità della Parte contraente oppure a qualsiasi data anteriore notificata al segretario generale secondo le condizioni previste all'articolo 15.

Articolo 15 Denuncia

La presente convenzione viene conclusa per una durata illimitata. Tuttavia, ogni Parte contraente può denunciarla e la denuncia ha effetto dopo un anno che il segretario generale ha ricevuto lo strumento di denuncia, a meno che non sia precisata una data più lontana.

Articolo 16 Procedura d'emendamento

1. Il consiglio può raccomandare alle Parti contraenti degli emendamenti alla presente convenzione.
2. Ogni Parte contraente può notificare al segretario generale un'obiezione che essa formula riguardo ad un emendamento raccomandato e può successivamente ritirare tale obiezione nel termine precisato al paragrafo 3 del presente articolo.
3. Ogni emendamento raccomandato viene considerato come accettato allo scadere di un termine di sei mesi a decorrere dalla data in cui il segretario generale ha notificato detto emendamento, purché al termine di tale periodo non esista alcuna obiezione.
4. Gli emendamenti accettati entrano in vigore per tutte le Parti contraenti a una delle date qui di seguito indicate:
 - a) qualora l'emendamento raccomandato venga notificato anteriormente al 1° aprile, il 1° gennaio del secondo anno successivo alla data di tale notifica; oppure
 - b) qualora l'emendamento raccomandato venga notificato il 1° aprile o successivamente, il 1° gennaio del terzo anno successivo alla data di tale notifica.
5. Alla data prevista al paragrafo 4 del presente articolo, le nomenclature statistiche di ogni Parte contraente, nonché la sua nomenclatura tariffaria o, nel caso previsto al paragrafo 1, lettera c), dell'articolo 3, la sua nomenclatura tariffaria e statistica combinate, devono essere rese conformi al sistema armonizzato emendato.
6. Si considera che ogni Stato o unione doganale o economica che firmi la presente convenzione senza riserva di ratifica, che la ratifichi o che vi aderisca, abbia accettato gli emendamenti che alla data in cui tale Stato o tale unione sono diventati Parte contraente, sono entrati in vigore o sono stati accettati conformemente alle disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo.

Articolo 17 Diritti delle Parti contraenti relativamente al sistema armonizzato

Per quanto concerne le questioni relative al sistema armonizzato, il paragrafo 4 dell'articolo 6, l'articolo 8 e il paragrafo 2 dell'articolo 16 conferiscono a ciascuna Parte contraente dei diritti:

- a) relativamente a tutte le parti del sistema armonizzato che essa applica conformemente alle disposizioni della presente convenzione; oppure
- b) fino alla data in cui la presente convenzione entra in vigore nei suoi confronti conformemente alle disposizioni dell'articolo 13, relativamente a tutte le parti del sistema armonizzato che essa è tenuta ad applicare a tale data conformemente alle disposizioni della presente convenzione; oppure
- c) relativamente a tutte le parti del sistema armonizzato, purché essa si

sia formalmente impegnata ad applicare il sistema armonizzato completo a sei cifre entro il termine di tre anni di cui al paragrafo 5 dell'articolo 4 e sino allo scadere di tale termine.

Articolo 18 Riserve

Non è ammessa alcuna riserva alla presente convenzione.

Articolo 19 Notifiche da parte del segretario generale

Il segretario generale notifica alle Parti contraenti, agli altri Stati firmatari, agli Stati membri del consiglio che non sono Parti contraenti della presente convenzione e al segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite:

- a) le notifiche ricevute conformemente all'articolo 4;
- b) le firme, ratifiche e adesioni di cui all'articolo 12;
- c) la data in cui la presente convenzione entra in vigore conformemente all'articolo 13;
- d) le notifiche ricevute conformemente all'articolo 14;
- e) le denunce ricevute conformemente all'articolo 15;
- f) gli emendamenti alla presente convenzione raccomandati conformemente all'articolo 16;
- g) le obiezioni formulate nei confronti degli emendamenti raccomandati conformemente all'articolo 16 e il loro eventuale ritiro;
- h) gli emendamenti accettati conformemente all'articolo 16 e la data della loro entrata in vigore.

Articolo 20 Registrazione presso le Nazioni Unite

Conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, la presente convenzione è registrata presso il segretario delle Nazioni Unite su richiesta del segretario generale del Consiglio.

In fede di che, i sottoscritti debitamente a ciò autorizzati hanno firmato la presente convenzione.

Fatto a Bruxelles, addì 14 giugno 1983, in lingua francese e inglese, ciascuno dei due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che è depositato presso il segretario generale del Consiglio il quale ne trasmette copie certificate conformi a tutti gli Stati e a tutte le unioni doganali o economiche di cui all'articolo 11.

(Seguono le firme)

Allegato alla Convenzione
(art. 2)

Nomenclatura del Sistema armonizzato

Questo testo è recepito totalmente nella *Tariffa delle dogane* e, come tale, trovasi pubblicato nell'appendice al presente messaggio (vedi nota a piè di pag. 401) che uscirà come fascicolo a parte.

Legge sulla tariffa delle dogane (LTD)

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 28 e 29 della Costituzione federale;
visto il messaggio del Consiglio federale del 22 ottobre 1985 ¹⁾,
decreta:

Sezione 1: Principi

Art. 1 Obbligo doganale generale

Tutte le merci importate o esportate attraverso la linea doganale svizzera sono soggette a dazio in conformità della tariffa generale, allegata alla presente legge, eccetto che non sia altrimenti stabilito in trattati, in disposizioni speciali di leggi o in ordinanze emanate dal Consiglio federale in virtù della presente legge.

Art. 2 Computo dei dazi

¹ Le merci sono sdoganate secondo il peso lordo, sempre che lo sdoganamento non debba essere fondato su altra misura.

² Il Consiglio federale emana un'ordinanza intesa ad assicurare lo sdoganamento secondo il peso lordo e a impedire gli abusi e le parzialità che possano risultare da questa maniera di computo dei dazi.

³ Il peso determinante i dazi è arrotondato ai 100 grammi seguenti, quando l'aliquota è stabilita per 100 chilogrammi.

Sezione 2: Tariffe doganali

Art. 3 Tariffa generale

Il Consiglio federale può, di sua autorità, aumentare mediante ordinanza singole aliquote della tariffa generale quando sia indispensabile ai fini perseguiti con l'aumento.

¹⁾ FF 1985 III 327

Tariffa delle dogane

Art. 4 Tariffa d'uso

¹ Se gli interessi dell'economia lo esigono, il Consiglio federale può applicare provvisoriamente accordi relativi a dazi e mettere temporaneamente in vigore le aliquote di dazio che ne conseguono. Parimenti esso può mettere provvisoriamente in vigore le aliquote di dazio conseguenti da accordi previsti all'articolo 2 della legge federale del 25 giugno 1982 ¹⁾ sulle misure economiche esterne.

² Il Consiglio federale può ridurre le aliquote di dazio che risultino troppo elevate rispetto a quelle diminuite in trattati internazionali.

³ Anche indipendentemente da qualsiasi trattato tariffale, il Consiglio federale, dopo essersi consultato con la Commissione di periti doganali da esso nominata, può diminuire adeguatamente le aliquote, sempre che gli interessi dell'economia svizzera lo esigano.

Art. 5 Tariffa d'esportazione

¹ Le merci non menzionate nella tariffa d'esportazione sono esenti dai dazi d'uscita.

² Se, per effetto di contingenze estere straordinarie, si riscontrasse che le aliquote della tariffa d'esportazione non siano sufficienti a impedire l'esportazione delle merci in essa menzionate, il Consiglio federale può, fintanto che le condizioni lo esigano, aumentare tali aliquote e gravare di dazi le merci, menzionate nella tariffa, per le quali non sia stata stabilita un'aliquota. Il Consiglio federale diminuirà o revocherà le aliquote della tariffa d'esportazione, se non più giustificate dallo stato dell'approvvigionamento del Paese.

³ Il Consiglio federale può far dipendere da certe condizioni o oneri l'esportazione in franchigia delle merci menzionate nella tariffa d'esportazione.

Sezione 3: Misure straordinarie

Art. 6 Stato di necessità

In contingenze straordinarie, segnatamente nel caso di cataclismi, di carestia o di rincaro delle derrate alimentari e delle merci indispensabili, il Consiglio federale può accordare agevolazioni doganali temporanee o, per eccezione, anche la franchigia doganale.

Art. 7 Condizioni straordinarie nelle relazioni con l'estero

Se per effetto di provvedimenti esteri o di condizioni estere straordinarie fossero pregiudicati degli interessi economici svizzeri essenziali, il Consiglio

¹⁾ RS 946.201

federale può, fintanto che le condizioni lo esigano, mutare le aliquote delle quali si tratta, gravare di diritti doganali le merci esenti e prendere qualunque altra misura opportuna.

Sezione 4:

Rapporto, approvazione e modificazione della tariffa delle dogane

Art. 8 Misure ai sensi dell'articolo 3

¹ Se il Consiglio federale ordina, di sua autorità, l'aumento di singole aliquote della tariffa generale, deve contemporaneamente presentare una relativa proposta di modificazione di legge.

² Le relative ordinanze sono vaevoli, sempre che non siano revocate prima dal Consiglio federale, sino all'entrata in vigore della modificazione di legge che le sostituisce oppure sino al momento in cui la modificazione proposta fosse respinta dall'Assemblea federale o dal popolo.

Art. 9 Applicazione provvisoria di accordi e misure ai sensi degli articoli 4 a 7

¹ Il Consiglio federale presenta un rapporto all'Assemblea federale, due volte l'anno, se applica provvisoriamente accordi (art. 4 cpv. 1) o se ha preso misure in virtù degli articoli 4 a 7.

² Fondandosi su questo rapporto, l'Assemblea federale decide in merito al mantenimento, al completamento o alla modificazione delle misure e all'approvazione degli accordi.

Sezione 5: Statistica del commercio

Art. 10

¹ Su l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci attraverso la linea doganale svizzera è allestita una statistica (statistica del commercio).

² Allo sdoganamento all'importazione va corrisposta una tassa di statistica che ascende al 3 per cento dell'ammontare del credito doganale. Essa non viene riscossa all'esportazione, al transito e all'importazione in franchigia.

³ Le disposizioni particolareggiate per la statistica del commercio e la tassa di statistica saranno date in via d'ordinanza. Nell'ordinanza concernente la tassa di statistica, il Consiglio federale può, per ragioni economiche o di tecnica doganale, accordare agevolzze, oppure l'esenzione totale dalla tassa, rispetto a merci, traffici o casi particolari determinati.

Sezione 6:**Convenzione internazionale sul Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci****Art. 11**

¹ Il Consiglio federale è autorizzato a accettare gli emendamenti raccomandati dal Consiglio di cooperazione doganale in virtù dell'articolo 16 della Convenzione internazionale del 14 giugno 1983 ¹⁾ sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci e ad adattare la Tariffa generale.

² Esso può, giusta l'articolo 3 capoverso 1 lettera c di questa Convenzione, designare delle linee tariffarie della tariffa generale quali linee statistiche nella tariffa d'uso, sempre che ciò non implichi una modificazione dell'aggravio daziario.

Sezione 7: Disposizioni finali**Art. 12 Esecuzione**

¹ Il Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione. Esso emana le disposizioni esecutive e transitorie necessarie.

² L'Amministrazione delle dogane pubblica la tariffa d'uso.

Art. 13 Modificazione e abrogazione del diritto federale vigente

¹ Il Consiglio federale adatta alla tariffa generale, allegata alla presente legge, le disposizioni della legislazione federale che recano voci tariffali e le mette in vigore simultaneamente alla presente legge.

² La legge federale del 19 giugno 1959 ²⁾ su la tariffa delle dogane svizzere è abrogata.

Art. 14 Referendum e entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

¹⁾ RU 1986 . . .

²⁾ RU 1959 1397 (RS 632.10)

Tariffa delle dogane svizzere

Disegno

Questo allegato, che recepisce la nomenclatura del *Sistema armonizzato*, viene stampato come fascicolo a parte. Il volume (di 450 pagine) è ottenibile presso l'Ufficio centrale federale degli stampati e del materiale, 3000 Berna.

Decreto federale

concernente l'adeguamento di accordi internazionali in seguito alla trasposizione nel diritto interno della Convenzione internazionale sul Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 8 della Costituzione federale;

visto il messaggio del Consiglio federale del 22 ottobre 1985¹⁾,

decreta:

Art. 1

¹ Il Consiglio federale è autorizzato ad approvare gli emendamenti agli accordi internazionali enumerati in allegato, in quanto tali emendamenti derivino dai negoziati relativi agli adeguamenti richiesti dalla trasposizione nel diritto interno della Convenzione internazionale del 10 giugno 1985²⁾ sul Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci.

² Il Consiglio federale riferirà all'Assemblea federale circa tali modifiche.

Art. 2

¹ Il presente decreto, che è di obbligatorietà generale, sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore, la sua validità è di cinque anni.

¹⁾ FF 1985 III 327

²⁾ RU 1986 . . .

*Allegato***A. Elenco degli accordi GATT****1 Accordi multilaterali**

- | | | |
|-----|---|---------------------------------|
| 1.1 | Elenco della Confederazione Svizzera (allegato alla Dichiarazione concernente l'adesione provvisoria della Confederazione al GATT del 22.11.58) | RU 1959 1888
RS 0.632.211.2 |
| 1.2 | Protocollo di Ginevra (1967) allegato al GATT, del 30 giugno 1967 (con Elenco LIX-Svizzera) | RU 1967 1763
RS 0.632.221 |
| 1.3 | Protocollo di Ginevra (1979) allegato al GATT, del 30 giugno 1979 (con Lista LIX-Svizzera) | RU 1979 2155
RS 0.632.231 |
| 1.4 | Accordo del 12 aprile 1979 sugli appalti pubblici | RU 1979 2387
RS 0.632.231.42 |
| 1.5 | Accordo internazionale del 12 aprile 1979 sui prodotti lattiero-caseari | RU 1979 2516
RS 0.632.231.51 |
| 1.6 | Accordo del 12 aprile 1979 sulle carni bovine | RU 1979 2566
RS 0.632.231.52 |
| 1.7 | Obblighi assunti dalla Svizzera in materia d'importazione di carne bovina | RU 1979 2596
RS 0.632.231.53 |
| 1.8 | Accordo del 12 aprile 1979 relativo agli scambi di aeromobili civili | RU 1979 2614
RS 0.632.231.8 |

2 Accordi bilaterali

- | | | |
|-----|--|------------------------------------|
| 2.1 | Elenco delle concessioni consentite dagli Stati Uniti d'America alla Confederazione Svizzera (allegato all'accordo tariffale del 20.11.61 con gli Stati Uniti d'America) | RU 1962 1727
RS 0.632.293.261.1 |
| 2.2 | Elenco delle concessioni consentite dalla Svizzera alla CEE (allegato all'accordo tariffale del 26.6.62 con la CEE) | RU 1962 1735
RS 0.632.290.12 |

Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci

- | | | |
|------|---|----------------------------------|
| 2.3 | Scambio di lettere del 29 ottobre 1962 con la Spagna concernente il trattamento della nazione più favorita per le specialità di vini spagnoli | RU 1963 774
RS 0.632.293.321 |
| 2.4 | Scambio di lettere del 29 giugno 1967 con la CEE concernente il regime d'importazione di alcuni latticini | RU 1967 1992
RS 0.632.290.14 |
| 2.5 | Accordo dell'11 novembre 1977 tra la Svizzera e l'Austria nell'ambito dell'articolo XXVIII del GATT su taluni formaggi | RU 1978 1163
RS 0.632.291.631 |
| 2.6 | Risultati delle trattative bilaterali del 10 luglio 1979 tra le Delegazioni svizzera e neozelandese, nel quadro dei Negoziati commerciali multilaterali | RU 1979 2598
RS 0.632.296.141 |
| 2.7 | Risultato dei negoziati bilaterali del 27 marzo 1979, condotti tra le Delegazioni di Svizzera e d'Israele nell'ambito dei Negoziati commerciali multilaterali | RU 1985 939
RS 0.632.294.491 |
| 2.8 | Memorandum d'accordo del 27 novembre 1979 tra i Governi della Svizzera e della Colombia | RU 1985 930
RS 0.632.292.631 |
| 2.9 | Scambio di lettere del 15 dicembre 1981 tra la Svizzera e il Messico concernente le relazioni commerciali | RU 1983 231
RS 0.632.295.631 |
| 2.10 | Negoziati del 31 luglio 1979 relativi all'adesione della Repubblica delle Filippine nel contesto dei Negoziati Commerciali Multilaterali | RU 1985 945
RS 0.632.296.451 |
| 2.11 | Scambio di lettere del 21 dicembre 1979 con gli Stati Uniti in merito a talune risoluzioni tariffali addizionali | RU 1985 937
RS 0.632.293.363 |
| 2.12 | Risultati dei negoziati del 20 febbraio 1981 avviati, ai sensi dell'articolo XXVIII, in vista della modifica o della revoca di concessioni che figurano nell'elenco LIX-Svizzera (negoziati agricoli con la CEE concernenti il formaggio) | RU 1981 386
RS 0.632.290.15 |

Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci

- | | | |
|------|--|----------------------------------|
| 2.13 | Risultati dei negoziati del 20 febbraio 1981 avviati ai sensi dell'articolo XXVIII in vista della revoca di concessioni che figurano nell'elenco LIX-Svizzera (negoziati agricoli con la CEE concernenti taluni prodotti agricoli trasformati) | RU 1981 391
RS 0.632.290.15 |
| 2.14 | Risultati dei negoziati del 22 settembre 1981 tra la Svizzera e la Svezia avviati ai sensi dell'articolo XXVIII in vista della revoca di concessioni che figurano nella lista LIX-Svizzera | RU 1981 1926
RS 0.632.297.141 |
| 2.15 | Scambio di lettere del 22 ottobre 1982 tra la Svizzera e la Thailandia concernente l'adesione della Thailandia al GATT | RU 1983 299
RS 0.632.217.45 |

B. Elenco degli accordi della Zona di libero scambio

- | | | |
|----------|--|---|
| 3 | AELS | |
| 3.1 | Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) | RU 1960 621
RS 0.632.31 |
| 3.2 | Accordo del 26 novembre 1981 tra la Svizzera e l'Islanda sullo scambio di prodotti agricoli, pesci ed altri prodotti del mare | RU 1982 1491
RS 0.632.314.452 |
| 4 | Svizzera-CEE/CECA | |
| 4.1 | Accordo del 22 luglio 1972 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea | RU 1972 2949
RS 0.632.401 |
| 4.2 | Accordo del 22 luglio 1972 tra la Confederazione Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio | RU 1973 2057
RS 0.632.402 |
| 4.3 | Scambio di lettere del 5 febbraio 1981 concernente i negoziati agricoli del 1980 | RU 1981 367 a
385
RS 0.632.290.15 |